Historia et ius - ISSN 2279-7416 - DOI 10.32064/16.2019.17
rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna www.historiaetius.eu - 16/2019 - paper 17

Gianluca Russo

"Di giustizia orribil arte"*. Tre episodi di blasfemia nella iconografia fiorentina della prima Età moderna

"Di giustizia orribil arte". Blasphemy and Iconography in Late Renaissance Florence

ABSTRACT: This article aims to study three events which, apart from space and time, share a common fact: all three episodes have to do with attacks on symbols of the Florentine Republic, specifically religious icons, and with the repressive response oriented by the justice of the "apparatus", which passes through a peculiar recomposition and redefinition of those same violated icons. Above all, we want to verify whether the images can help us to understand some aspects of criminal justice proiected in a territorial state of the early modern age, knowing that the perception of a political-juridical experience also passes through images.

KEYWORDS: Icons, Criminal Justice, Italian Territorial States.

* Il titolo è ricavato da *Inferno*, XIV. Siamo nel settimo cerchio del terzo girone, dove Dante colloca – appunto – i violenti contro Dio, ossia i bestemmiatori. I dannati stanno supini e immobili sulla sabbia, tormentati da una pioggia di fuoco: "Indi venimmo al fine ove si parte/lo secondo giron dal terzo, e dove/ si vede di giustizia orribil arte" (vv. 4-6).

SOMMARIO: 1. La forza della rappresentazione: una premessa contestualizzante – 2. Lo sfregio alla Madonna della Rosa – 3. "Et nomen beate gloriose verginis in honorem habeatur": Antonio Giuseppe Rinaldeschi – 4. "Con la ymagine et parole convenienti". Un attentato all'*ordo religionis* nel Dominio.

Condiscende, condiscende lo Spirito Santo all'imbecillità
humana, che non può levarsi in alto da sé, se non è aiutata
dalle imagini et simulacri delle cose
Cornelio Musso (1567)

1. *La forza della rappresentazione: una premessa contestualizzante*

Nel 1435, con il trattato *De pictura*, Leon Battista Alberti consegnava alla stagione dell'umanesimo civile fiorentino un frutto maturo della sua riflessione, tesa a elevare una disciplina artistica, da mera tecnica manuale, a strumento di ricerca e promozione intellettuale. Nell'introduzione al libro secondo, l'Alberti scrive:

> Tiene in sé la pittura forza divina non solo quanto si dice dell'amicizia, quale fa gli uomini assenti essere presenti, ma più i morti dopo molti secoli, essere quasi vivi, tale che con molta ammirazione dell'artefice e con molta voluttà, si riconoscono[1].

Per l'umanista Alberti, dunque, la pittura trova la sua *ratio essendi* nella forza; una forza, per giunta, divina, che, combinata con altri passi del trattato – quasi tutti nel libro secondo –, si sublima nell'idea dell'artista come un "alter deus":

> Adunque in sé tiene questa lode la pittura, che qual sia pittore maestro vedrà le sue opere essere adorate, e sentirà sé quasi giudicato un altro iddio[2].

[1] L.B. Alberti, *De pictura*, II, 25, in C. Grayson (cur.), *Scrittori d'Italia, Leon Battista Alberti, Opere volgari*, Bari 1973, vol. III, p. 44. Sulla figura e l'opera del celebre umanista fiorentino, cfr. P. Roccasecca, *Filosofi, oratori e pittori. Una nuova lettura del De pictura di Leon Battista Alberti*, Roma 2017.

[2] L.B. Alberti, *De pictura*, cit., II, 26, p. 46. Una circostanza davvero curiosa è quella legata al *De iusticia pingenda*. Il dialogo, che il medico, umanista, filosofo e teologo Battista Fiera compose e pubblicò nel 1515 per i tipi di Francesco Bruschi, presenta più di un elemento di contatto con la figura e con l'opera di Leon Battista Alberti. A cominciare dai suoi interlocutori. Il pittore Andrea Mantegna, che molto probabilmente incontrò l'artista fiorentino a Mantova quando egli lavorava ai templi di San Sebastiano e di Sant'Andrea, e Momo, personaggio della mitologia greca, tanto caro a Luciano di Samòsata, e protagonista dell'omonima opera letteraria dell'Alberti, *Momo o del principe*. Nella Roma di Innocenzo VIII – in un clima che tradisce la polemica umanista contro filosofi e

Lungi dal peccare di superbia, anzi, raccogliendo un punto di vista ben radicato e comune all'intero cenacolo di intellettuali umanisti fiorentini del Quattrocento[3], l'Alberti, proprio in quanto uomo del suo tempo, figlio della crisi trecentesca delle certezze e dei valori dell'universo medievale, non si limita più a contemplare passivamente la natura circostante. Libero, ormai, dalla antica convinzione della sua soperchiante entità – reicentrismo[4] – l'uomo nuovo, e qui l'artista, è pienamente convinto di essere in possesso di tutti gli strumenti che possano consentirgli di intervenire sulla natura stessa, nell'ottica di migliorarla e armonizzarla, smontandone e rimontandone i pezzi, assecondando un proprio canone estetico. Atteggiamento che può investire le parti di un corpo umano, così come gli eventi conchiusi in un dato episodio da rappresentare.

Con tutta la sua carica di significato, il passo dell'umanista fiorentino non poteva passare inosservato allo sguardo attento di Gottfried Boehm, annoverato tra i pionieri della cosiddetta *iconic turn*[5]: "Alberti intende la presenza come una forza efficace di presentificazione"[6].

Ma, più che nel presentare nuovamente quello che, fisiologicamente, non è più presente, nel tempo come nello spazio, Boehm sembra individuare la forza divina della rappresentazione, dell'immagine – su qualunque supporto essa sia – nel suo nucleo intensificatore: "il prefisso re - opera nella

legulei – i due si trovano a discorrere su come debba essere raffigurata pittoricamente la giustizia: se con un solo, grande occhio in mezzo alla fronte, o magari anche dietro, a guardarsi le spalle; se seduta, con la bilancia e con una mano sola; se in piedi e interamente rivestita di occhi, come il gigante della mitologia Argo, e con in pugno una spada; se seduta sopra un seggio quadrato nell'attimo di misurare con una squadra di piombo, com'era un tempo a Lesbo, a ricordare che ogni tanto deve tenere le redini più giuste e più allentate; se, ancora, con indosso una veste di persona paziente e tollerante. Fino a concludere che la giustizia, poiché espressione della volontà di Dio, non è rappresentabile; che tanto si manifesta a tutti gli uomini, umili e potenti che siano, al momento della morte. E tutto un coacervo di tipologie iconografiche della giustizia – che vengono da molto lontano, da una tradizione praticamente millenaria – riaffiora tra le pagine dell'interessantissimo saggio che Rodolfo Signorino premette all'edizione critica, da lui stesso curata, del dialogo del Fiera: «*De iusticia pingenda baptista fierae mantuani dialogus*». *Tipologie iconografiche della giustizia. Edizione critica e prima traduzione italiana del dialogo*, in L. Chiavoni, G. Ferlisi, M.V. Grassi (curr.), *Leon Battista Alberti e il Quattrocento. Studi in onore di Cecil Grayson e Ernst Gombrich*, Firenze 2001, pp. 381-434.

[3] Esaltano, ad esempio, la capacità creatrice della divinità, applicandola alle arti, il *sacer furor* del Poliziano (*Nutricia*, vv. 139 e ss.), o il *Naugerius sive de poetica* del Fracastoro, dove il poeta è definito "quasi un dio". Sul Poliziano, cfr. *Le Selve di Angelo Poliziano*, recate in versi italiani da Luigi Grilli, Città di Castello 1902, p. 165. Sul Fracastoro, cfr. G. Fracastoro, *Navagero. Della poetica*, Testo critico, traduzione, introduzione e note a cura di E. Peruzzi, Firenze 2005.

[4] Analizza in questi termini la crisi del Trecento, P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 67-74.

[5] Cfr. C. Maar, H. Burda (hrsg.), *Iconic Turn: die neue Macht der Bilder*, Köln 2004.

[6] G. Boehm, *Rappresentazione – Presentazione – Presenza. Sulle tracce dell'homo pictor*, in M.G. Di Monte, M. Di Monte (curr.), *La svolta iconica*, Milano 2009, p. 91.

rappresentazione come un intensificatore [...] La rappresentazione aumenta l'essere del rappresentato grazie a un surplus. La potenza divina, di cui parla Leon Battista Alberti, sarebbe dunque la capacità di produrre un incremento"[7].

Se, dunque, la forza divina della rappresentazione risiede nella capacità, sua propria, di caricare di iperbole un dato corpo o una data vicenda, passando attraverso un'attenta e mirata operazione di decomposizione e ricomposizione dei dati esperienziali – così come la natura li offriva in un determinato tempo e in un determinato spazio –, attività demiurgica, e come tale assimilabile all'opera di Dio, si può comprendere quanto le icone fossero destinate a diventare un formidabile veicolo di legittimazione del potere politico e delle sue sottili e arbitrarie logiche di conservazione[8].

La relazione strumentale tra la rappresentazione come momento di intervento artificioso sul dato reale, naturale, e il potere politico tormentato dal bisogno estremo di perpetuare se stesso, viene a caricarsi di maggiore gravità – stimolando per questo la curiosità dello studioso – nel momento storico in cui, volgendo lo sguardo soprattutto alla vicenda italiana di fine Trecento/primo Quattrocento, la crisi delle entità universali della Chiesa e dell'Impero cedeva il passo alla formazione delle nuove compagini di potere: gli Stati territoriali o antichi Stati italiani[9]. Formazione, si badi bene, anch'essa artificiosa – perché avvenuta conquistando spazi altrui, originariamente autonomi, e ricomponendoli, come in un grande artificio, dentro un territorio nuovo, che prima non esisteva in natura[10] – e, generalmente, violenta – frutto di una violenza, poi, sempre legittimata[11].

---

[7] Ivi, p. 92. La parola cui si fa riferimento è "representatio".

[8] Cfr. la rilettura che A.M. Campanale fa di Louis Marin e di Regis Debray nel suo saggio *Rappresentazione del potere e potere della rappresentazione. Ritratti di giudici*, in "Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo", Saggi, Vol. 5 (2018), pp. 3-4: "non sorprende che il potere cerchi di appropriarsi della rappresentazione, poiché la rappresentazione è essa stessa potere: in altri termini, rappresentazione e potere sono della medesima natura. L'utilizzo della forza dell'immagine da parte del potere come strumento di celebrazione e propaganda politica ha segnato la storia dello sguardo, facendo dell'immagine un potente veicolo ideologico da monopolizzare, gestire e controllare al fine di istruire, educare, convincere, in una parola, condizionare lo spettatore/fruitore, il soggetto che guarda".

[9] Per una visione d'insieme, cfr. L. Tanzini, *Dai comuni agli stati territoriali: l'Italia delle città tra XIII e XV secolo*, Milano 2010.

[10] Spazio e territorio non sono affatto termini equivalenti e interscambiabili. Il territorio, invero, presuppone uno spazio, ma è attraverso una attività di appropriazione e trasformazione che il primo riesce ad assumere una propria fisionomia. Appropriandosi di uno spazio, l'uomo lo territorializza. Il territorio, quindi, a differenza dello spazio, può essere prodotto. Ogni pratica spaziale indotta da un sistema di azioni o di comportamenti, anche embrionali, si traduce in una produzione territoriale; cfr. C. Raffestin, *Per una geografia del potere*, Milano 1983, p. 155. Sullo Stato come artificio, cfr. anche J.A. Maravall, *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna 1991, vol. I, pp. 54-55.

[11] Sull'origine violenta delle formazione statuali, cfr. M. Weber, *Il lavoro intellettuale come professione*,

Una relazione, quella tra rappresentazione e potere, che possiamo, appunto, definire di maggiore gravità – oltre che di interesse – nel momento storico in cui i nuovi potentati, all'esito delle loro campagne militari di estensione e incorporazione degli spazi[12], sfruttano il penale, nella sua inusitata veste di strumento di assoggettamento e di dominio, come mezzo coercitivo "di governo del territorio e di orientamento disciplinato ed ordinato della moltitudine"[13]. Siamo agli inizi di quella svolta – basilare nella formazione degli ordinamenti penali di Antico Regime del Cinque/Seicento – che si sostanzia nello slittamento della rilevanza penale di un comportamento o di un atto dalla sfera del danno alla sfera della disobbedienza. La sola disobbedienza diventa motivo di pena[14]: pertanto, ad essere punito, non è più – o, almeno, non solo – il danno tangibile o il pericolo concreto, ma il semplice, mancato allineamento, da parte dei consociati, all'ordine costituito, nelle sue declinazioni specifiche – politico, sociale, morale, religioso[15].

La mutazione della *ratio essendi* del penale che subordina il perseguimento della giustizia al consolidamento dell'*imperium*, del comando, implica anche uno spostamento di baricentro[16]: dal presidio dei corpi, del sangue, della terra – com'era nei sistemi di potere feudale e comunale[17] – al presidio di entità e

Torino 1997, p. 49; P. Costa, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Otto e Novecento*, Milano 1986, p. 190. Vedi, anche, R. Spongano (cur.), *Francesco Guicciardini, Ricordi*, Firenze 1951, B95 [A70]: "Tutti gli stati – chi bene considera la loro origine – sono violenti, né ci è potestà che sia legittima, dalle repubbliche in fuora, nella loro patria e non più oltre: né anche quella dello imperadore, che è fondata in sulla autorità de' Romani, che fu maggiore usurpazione che e nessuna altra; né eccettuo da questa regola e preti, la violenza de' quali è doppia, perché a tenerci usano le armi temporali e spirituali".

12 Cfr. S. Rokkan, *Formazione degli Stati e differenze in Europa*, in C. Tilly (cur.), *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, Bologna 1984, pp. 397-433. Sulla stessa linea, L. Mannori, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici*, in L. Blanco (cur.), *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, Milano 2008, pp. 23-44, in particolare, p. 23.

13 F. Forzati, *Il sistema penale pre-moderno fra il pluralismo della giustizia negoziata ed il monismo della iurisdictio egemonica. Concentrazione del potere coercitivo e protecio secundum imperium*, in "L'indice penale", Anno II, N. 2 (2016), pp. 635-674, in particolare, p. 640.

14 Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 178-179.

15 Sono questi i termini essenziali dell'obbligazione politica delle formazioni statuali premoderne, e nel caso specifico degli Stati territoriali: l'obbligazione consiste nella *protectio* che la città dominante dà alla singola comunità soggetta in cambio di obbedienza; obbedienza che può venire infranta da *infidelitas*, *inobedientia*, *rebellio*.

16 Svolta rappresentata, anche a livello iconico, dalla comparsa, accanto al tradizionale attributo della bilancia, segno di equilibrio, dell'atto di soppesare le colpe, della spada, simbolo, viceversa, di un potere eminente che viene a separare il suddito fedele e ubbidiente dal ribelle, precipitato figurato dell'*imperium* e del connesso *ius vitae ac necis*.

17 Cfr. O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983.

valori astratti, quali la *maiestas*, divina e umana, e l'*ordo religionis*[18].

Muovendo dal rilievo storiografico per cui le immagini si infittiscono "in coincidenza con determinati punti di svolta della giustizia praticata o nel momento in cui matura la consapevolezza del nesso politico che tiene insieme l'opera della giustizia e le condizioni dei governati"[19], ci proponiamo, con il presente scritto, di ripercorrere, da un'angolatura d'insieme, tre vicende. Il filo sottile che le lega è dato, chiaramente, dallo spazio – Firenze e il suo territorio – e dal tempo – fine Quattrocento/primo Cinquecento. Ma, soprattutto, da un dato comune: tutti e tre gli episodi hanno a che vedere con forme di attentato a simboli della *civitas-respublica*, nello specifico a icone religiose, e con la risposta repressiva, orientata dalla giustizia di apparato, gravitante attorno alla magistratura criminale degli Otto di Guardia e Balìa, che passa attraverso una peculiarissima ricomposizione e ridefinizione di quelle stesse icone violate (nel senso della forza "divina" della rappresentazione colta dall'Alberti).

Abbiamo scelto di ripercorrere questi tre episodi in particolare, perché l'analisi del loro svolgimento possa consentirci: in primo luogo, di sondare se, e in quali termini, le immagini funzionassero come parti integranti la risposta repressiva degli apparati di giustizia; in secondo luogo, di verificare se queste stesse immagini possano aiutarci o meno nella comprensione di uno scenario, quello della giustizia criminale praticata nello Stato territoriale fiorentino della fine del Quattrocento e del primo Cinquecento, debitrice delle trasformazioni intervenute a partire dagli ultimi anni del Trecento; oltre alla constatazione, ovvia, che l'utilizzo di fonti iconografiche va ad imprimere al racconto una impareggiabile vivezza e freschezza di toni.

Oltretutto, la riflessione che ci apprestiamo a fare lambisce il tema, di grande attualità, della *iconic turn* e, soprattutto, il dibattito se di una svolta iconica si possa, e si debba, parlare anche a proposito degli studi storico-giuridici[20]; se, quindi, l'immagine possa diventare essa stessa fonte del diritto e

[18] Fondamentale la lettura di Sbriccoli, *Crimen Laesae Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

[19] Sbriccoli, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, Milano 2009, tomo I, pp. 155-208, in particolare, p. 157. Risalgono alla seconda metà del Duecento, anche, le origini della pittura infamante: pratica di giustizia criminale, destinata a sopravvivere fino al Cinquecento, attraverso la quale i governanti punivano i rei di fallimento e di tradimento, rappresentandoli come persone arse sul rogo o impiccate, a capo in giù, in pose grottesche e raccapriccianti. Cfr. sul punto G. Ortalli, *La pittura infamante. Secoli XIII-XVI*, Roma 2015, (ristampa).

[20] Fra i lavori di storici del diritto che si sono occupati di immagini, oltre al sopramenzionato saggio di Sbriccoli, si ricordano: M. Stolleis, *L'occhio della legge. Storia di una metafora*, Edizione italiana a cura di A. Somma, Roma 2007; P. Graziano, *L'arco di Alfonso. Ideologie e iconografia nella Napoli aragonese*, Napoli 2009; K. Härter, *Political crime in early modern Europe: Assassination, legal responses and popular print media*, in "Europe Journal of Criminology", Vol. II, 2 (2014), pp. 142-168. Vedi anche il recente volume collettaneo di G. Rossi, D.V. Dalbrenta, C.P. Gorlero (curr.), *Rifrazioni anomale dell'idea di giustizia*, Napoli 2017.

del sapere storico-giuridico, fino addirittura a farne un antidoto contro il tecnicismo e il formalismo della scienza giuridica odierna[21]. Se ci siamo, ormai, lasciati o non alle spalle l'approccio linguistico – cosiddetta *linguistic turn* – in favore di un approccio, appunto, esclusivamente, iconico, che privilegi una narrazione giuridica basata "direttamente sulle immagini stesse come uno strumento autonomo di conoscenza e non solo come appoggio in relazione alla parola, al testo scritto"[22].

Il rovescio della medaglia del dibattito si fa portavoce delle esortazioni a ritornare un attimo sui propri passi, con l'invito a "decentrare questo tipo di fonti iconografiche e ridurle da temi principali di indagine a componenti di un contesto storico, a fonti utili, assieme a tutti gli altri documenti di storia, sociale, economica, politica e culturale, alla necessaria ricostruzione del contesto storico"[23]. E, come vedremo subito dai nostri casi di studio, l'immagine, in questa funzione strumentale non è mai disgiunta dalla parola scritta.

2. *Lo sfregio alla Madonna della Rosa.*

Firenze, agosto 1493. Lorenzo de' Medici, principe *de facto* della Repubblica fiorentina, era morto da poco più di un anno. Al suo capezzale, nella Villa di Careggi, circondato dagli amici Agnolo Poliziano e Giovanni Pico della Mirandola, e da pochi intimi, prima di spirare, il 9 aprile 1492, si era raccolto in confessione con Girolamo Savonarola, frate domenicano, di origine ferrarese, influente predicatore, che lui stesso, probabilmente su consiglio dello stesso Pico, aveva fatto richiamare a Firenze nel 1489, in qualità di lettore presso il convento di S. Marco[24].

Nel momento del massimo raccoglimento, Lorenzo aveva invocato il

[21] Cfr. l'interessante analisi, giocata su alcuni celebri scritti di Jhering, di G. Rossi, *«Diritto e letteratura»: sul significato di un connubio di successo*, in *Rifrazioni anomale dell'idea di giustizia*, cit., pp. 15-27, in particolare, pp. 18-25.

[22] A. Simone, *Mater Iuris. La rappresentazione della giustizia nella prima modernità*, in "Parolechiave", 53 (2015), pp. 135-155, in particolare, p. 136. La riflessione è un commento critico alla posizione che A. Somma esprime nell'introduzione all'edizione italiana di Stolleis, *L'occhio della legge*, cit., (pp. 11-30), e che predica uno spostamento radicale "dal diritto come arte, all'arte come diritto". Cfr. anche P. Costa, *Di che cosa fa storia la storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, in L. Lacchè, M. Meccarelli, *Storia della giustizia e storia del diritto. Prospettive europee di ricerca*, Macerata 2012, pp. 17-43, in particolare, pp. 35-36.

[23] G. Cianferotti, *La storia del diritto al tempo della "iconic turn" in un libro sull'arco trionfale di Alfonso d'Aragona*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XL, 1 (2010), pp. 255-259, in particolare, p. 259.

[24] Sulla morte del Magnifico, cfr. la lettera di Agnolo Poliziano a Jacopo Antiquario, in E. Garin (cur.), *Prosatori latini del Quattrocento*, Milano-Napoli 1952, pp. 886-901; e la lettera di Carlo del Benino a Piero Guicciardini, in R. Ridolfi, *Studi savonaroliani*, Firenze 1935, pp. 115-121.

perdono del frate, soprattutto, per due fatti gravissimi, dei quali veniva ora assumendosi la diretta responsabilità: la violenta repressione della ribellione di Volterra nel 1472 e il soffocamento, altrettanto sanguinoso, della congiura dei Pazzi nel 1478[25]. Si trattava di due momenti centrali nel processo di consolidamento dello Stato territoriale fiorentino – cresciuto già al tempo della precedente esperienza di governo albizzesca (1382-1434) – sia sul fronte esterno – Volterra – che su quello interno – i Pazzi[26].

La presenza, al capezzale del Magnifico, del Savonarola – che tanto aveva osteggiato Lorenzo nelle sue prediche – e la richiesta di intercessione presso Dio in ordine a due vicende che, senza dubbio, avevano accresciuto l'influenza dei Medici sulle sorti della città e del suo Stato – fino praticamente a stabilire l'identificazione dell'una con la potente casata[27] – segnalano due dati. Il primo: Lorenzo era colpito da una profonda crisi religiosa[28], la stessa che era andata diluendosi nella produzione letteraria degli ultimi anni, contrassegnata dal genere della sacra rappresentazione, su tutti la *Rappresentazione di San Giovanni e Paulo* del 1491[29]. Il secondo: era cominciata la parabola discendente dell'egemonia medicea che avrebbe portato, di lì a qualche anno, alla cacciata del figlio di Lorenzo, Piero detto il Fatuo, e all'esperimento teocratico repubblicano del Savonarola.

È in questo clima che la magistratura criminale degli Otto di Guardia e Balìa[30] istruisce un mostruoso processo nei confronti di un giovane ebreo[31]

---

[25] La circostanza è raccontata in P. Villari, *La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi*, Firenze 1859, vol. I, p. 137.

[26] Sulla repressione della ribellione della comunità soggetta di Volterra al Dominio fiorentino, cfr. E. Fiumi, *L'impresa di Lorenzo de' Medici contro Volterra (1472)*, Firenze 1948; sulla congiura dei Pazzi, cfr. il recente volume di F. Cardini, B. Frale, *La congiura. Potere e vendetta nella Firenze dei Medici*, Roma-Bari 2017.

[27] Il riferimento è alla congiura subita, nel giugno del 1481, da Lorenzo de' Medici e per la quale furono condannati a morte e giustiziati Battista Frescobaldi, Amoretto Baldovinetti e Antonio Baldinucci. Come riferito dall'ambasciatore Antonio da Montecatini al duca di Ferrara, Ercole I d'Este, la Signoria e il Consiglio dei Settanta avevano giudicato i rei colpevoli di lesa maestà, "dicendo che volevano torre la libertà e mutare questo stato, el quale se governava per el mezzo di Lorencio. Et cusì dichiarano expresse che chi offende Lorencio, o offenderà, commeterà crimen lese maiestatis". Il testo della lettera dell'ambasciatore degli Este è edito in A. Chiappelli, *Lettere di Lorenzo de' Medici*, Atti e memorie della rr. deputazione di storia patria per le province modenesi e parmensi, Modena, Per Carlo Vincenzi, 1863, vol. I, pp. 24 e ss., in particolare, p. 27. La sentenza di condanna è in Archivio di Stato di Firenze (d'ora in avanti ASF), Otto di Guardia e Balìa della Repubblica (d'ora in avanti OG), 58, c. 66r.

[28] Cfr. M. Martelli, *Politica e religione nella sacra rappresentazione di Lorenzo de' Medici*, in M. Chiabò, F. Doglio (curr.), *Mito e realtà del potere nel teatro. Dall'antichità classica al Rinascimento*, Viterbo 1987, pp. 189-216.

[29] Sulla *Rappresentazione di San Giovanni e Paulo*, messa in scena il 17 febbraio 1491, cfr. P. Ventrone, *Teatro civile e sacra rappresentazione a Firenze nel Rinascimento*, Firenze 2016, pp. 229-246.

[30] Nata nel 1378 all'indomani del tumulto dei Ciompi come organo straordinario e temporaneo alle dipendenze della Signoria per la cattura dei ribelli, la magistratura degli Otto di Guardia, composta

spagnolo, Bartolomeo de Cases; un marrano, come si diceva allora. Bisogna, infatti, premettere che, a seguito della loro espulsione dalla Spagna nel 1492, molti ebrei ripararono in altre parti d'Europa. Alcuni di loro si fermarono anche a Firenze, dove non sfuggirono al disprezzo della popolazione. I marrani – in spagnolo *marranos*, porci, probabilmente dall'arabo *mahram*, che significa cosa proibita – erano ebrei sefarditi (ebrei della Penisola iberica) che, durante il Medioevo, vennero costretti ad abbracciare la religione cristiana, sia con la coercizione come conseguenza della persecuzione da parte dell'Inquisizione spagnola, sia per libera scelta, per una questione di pura convenienza. Molti marrani, invero, mantennero le loro tradizioni ancestrali, professandosi pubblicamente cattolici, ma restando, in privato, fedeli all'ebraismo.

Il 15 agosto 1493, Bartolomeo, coinvolto in una rissa con alcuni giovani fiorentini, ne ferisce uno alla gola con un coltellino. I ragazzi lo denunciano ad un birro che si trovava a passare nelle vicinanze del luogo dell'aggressione. Costoro non si limitano ad accusarlo del ferimento, ma avanzano anche il sospetto che il Cases fosse responsabile degli sfregi che erano stati fatti poco prima ad alcune immagini sacre. Per paura, l'ebreo ammette di aver realmente

di soli cittadini, si legò a doppio filo con i regimi albizzesco e mediceo, contribuendo al processo di concentrazione del potere politico e al passaggio di Firenze dalla dimensione urbana e comitatina alla dimensione territoriale e statuale, fino a diventare permanente e a sostituire, *de facto* prima che *de iure*, i Rettori forestieri (Podestà, Capitano del Popolo, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia) che amministravano la giustizia criminale nel sistema di potere comunale di tradizione due-trecentesca. Sugli Otto di Guardia, fondamentale la lettura di G. Antonelli, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, in "Archivio Storico Italiano", CXII (1954), pp. 3-39. Sul magistrato durante il Principato dei Medici del Cinque-Seicento, cfr. J.K. Brackett, *Criminal Justice and Crime in Late Renaissance Florence (1537-1609)*, Cambridge 1992; D. Edigati, *Gli occhi del Granduca: tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009.

31 Una legislazione peculiare per gli ebrei comincia a svilupparsi, a Firenze, soltanto con l'introduzione degli ebrei prestatori e con la costituzione di una comunità ebraica; quando, in pratica, per contemperare due opposte esigenze, quali osservare il precetto di diritto canonico che condannava il prestito di denaro a interesse e, viceversa, il bisogno urgente del credito per una società a fortissima vocazione mercantile come quella fiorentina, si diffuse la pratica di affidare l'esercizio del prestito a interesse agli ebrei, gli unici ai quali la proibizione canonica non poteva applicarsi. Nell'ottobre 1437, la Signoria accordò la prima concessione per l'esercizio di un'azienda ebraica di prestito a Firenze. Proprio in quella circostanza, si ritenne opportuno che i prestatori ebrei dipendessero da un'unica magistratura, e che esclusivamente a questa fossero deferiti l'esame e il giudizio di tutte le cause, sia civili che criminali, che si riferissero a loro: gli Otto di Guardia. Cfr. ASF, Capitoli, 100, cc. 29r e ss., editi in M. Ciardini, *I banchieri ebrei in Firenze nel secolo XV e il Monte di Pietà fondato da Girolamo Savonarola: appunti di storia economica con appendice di documenti*, Borgo San Lorenzo 1907, pp. I-X. Cfr. anche U. Cassuto, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze 1918. La giurisdizione esclusiva sugli ebrei fu definitivamente affidata agli Otto dalla *lex Gismondina* del novembre 1478 che, a cento anni esatti dalla sua creazione, interveniva a disciplinare normativamente la magistratura, elevandola a tribunale criminale di Firenze e del Dominio. Il testo è edito in V. Ricchioni, *La costituzione politica di Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico*, Siena 1913, pp. 151-165, in particolare, capitolo *De hebreis*, p. 164.

commesso il sacrilegio e, subito dopo, condotto al palazzo del Bargello e sottoposto alla tortura della corda, confessa tutti i particolari del misfatto. La notte precedente l'arresto, egli aveva colpito col coltellino la statua della Madonna fuori la Chiesa di Orsanmichele, e il bambino Gesù che la Vergine tiene in braccio. Non solo. Poche notti avanti, aveva danneggiato una Pietà nella Chiesa di S. Maria in Campo e imbrattato la statua della Madonna in S. Onofrio presso il canto dell'Ospedale di S. Maria Nuova[32].

La deliberazione degli Otto è esemplare:

> Così deliberano e comandano al Capitano delle guardie che domani, all'ora consueta, Bartolomeo de Cases ebreo sia condotto sopra un carro fino al prato di Sant'Onofrio davanti all'immagine della Beatissima Vergine Maria e lì gli sia tagliata la mano sinistra. Quindi, sia condotto alla Chiesa di Santa Maria in Campo, e lì gli sia tagliata la mano destra. Infine, sia condotto davanti all'immagine marmorea della Beatissima Vergine Maria presso San Michele in Orto, e lì gli siano cavati gli occhi[33].

Nessuna misericordia, nessuna clemenza merita chi, un ebreo per giunta, ha, con il suo gesto sacrilego, violato non un'icona qualsiasi, ma la statua della Beata Vergine con Bambino, adagiata in una delle quattordici nicchie della Chiesa di Orsanmichele; un tempo, simbolo del mondo corporativo tramontato con l'abbattimento del regime delle Arti minori nel 1382, ora, al momento del fatto, simbolo della *respublica* e dell'*ordo civitatis*[34]. La riparazione

[32] L'episodio è raccontato in L. Landucci, *Diario fiorentino dal 1450 al 1516*, con annotazioni di Jodoco del Badia, Firenze 1883, p. 66, che però tace sul processo fatto al giovane Bartolomeo. Diversamente, più ricco di dettagli, il resoconto di T. De' Rossi, *Ricordanze*, in Ildefonso di San Luigi, *Delizie degli eruditi toscani*, Firenze, per Gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1770-1789, tomo XXIII, pp. 283-285.

[33] ASF, OG, 95, c. 56r: "Item deliberaverunt quod fiat bullectinus Capitaneo platee quod cras demane hora iustitia consueta duci faciat in carru et supra carrum Bartolommeum de Cases hebreum usque ad pratum Sancti Honofrii coram imaginem Beatissime Verginis Marie et ibidem per iustitie ministrum amputari eidem faciat manum sinistram, et deinde eum duci faciat ad Ecclesiam Sancte Marie in Campo, et ibidem per ipsum iustitie ministrum eidem amputari faciat manum dexteram, et deinde eum duci faciat coram imaginem marmoream Beatissime Virginis Marie Sancti Michaelis in orto, et ibidem per dictum ministrum iustitie ambos oculos ipsi Bartolomeo faciat evelli et effodi".

[34] Cfr. D.E. Katz, *The Jew in the Art of the Italian Renaissance*, Philadelphia 2008, p. 108. La attuale Chiesa di Orsanmichele sorge sopra un antichissimo monastero femminile e deve la sua peculiare denominazione al fatto che, all'epoca, il complesso racchiudeva alcuni terreni coltivati ad orto e una piccola chiesa dedicata al culto di San Michele Arcangelo. Negli anni Quaranta del Duecento, il piccolo complesso fu demolito per far spazio ad una loggia destinata ad ospitare il mercato delle granaglie. Oltre che come luogo di scambio commerciale, la loggia cominciò ad attrarre moltitudini di gente a seguito del culto popolare diffusosi intorno ad un'immagine mariana, lì collocata, ritenuta miracolosa. Danneggiata a causa di un incendio nel 1304, la loggia subì diversi rimaneggiamenti fino ad assumere la forma e le dimensioni attuali: i piani superiori continuarono a funzionare come granai, mentre il piano inferiore ospitava la chiesa vera e propria. Sull'esterno, le autorità cittadine fecero costruire delle nicchie in marmo che avrebbero accolto le statue raffiguranti i santi protettori delle Corporazioni più importanti, poi realizzate dai migliori artisti del tempo, tra cui Lorenzo Ghiberti, Nanni di Banco, Donatello. In particolare, la statua danneggiata da Bartolomeo era stata

della maestà divina, unita alla maestà terrena della città, lesa dal marrano, deve passare attraverso la mortificazione del corpo del reo.

Per evitare tafferugli, gli Otto decidono di far passare il carro col condannato per vie traverse[35]. Succede, però, qualcosa di inaspettato. Giunto in piazza Santa Croce, il carro viene bloccato a colpi di sassi. Tramortite o messe in fuga le guardie, la popolazione presente uccide a sassate Bartolomeo. Quindi, spogliatolo completamente nudo, legatagli una corda al collo e ad una gamba, viene trascinato e percosso con dei bastoni lungo le vie della città. A sera, i resti del corpo così martoriato vengono abbandonati fuori porta San Pier Gattolini, oggi Porta Romana.

Gli Otto non fanno nulla per impedire la sollevazione popolare e lo scempio. Eppure, in un'altra circostanza, il magistrato si era comportato diversamente.

A testimoniarlo, è una fonte molto singolare, quale la sacra rappresentazione, che, come già rilevato, si era particolarmente diffusa nella Firenze del Quattrocento come veicolo spettacolare di costruzione dell'opinione pubblica[36]; una fonte che possiamo considerare alla stregua di una fonte iconografica vera e propria, se pensiamo che si trattava, comunque, di un testo destinato ad essere messo in scena e, dunque, rappresentato. La fonte singolare cui qui si allude è la *Rappresentazione di Agnolo ebreo*[37]. Il dramma, composto da una mano rimasta anonima tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del Quattrocento, racconta la vicenda di un mercante ebreo che, grazie all'intercessione della moglie cristiana presso la Vergine, non solo abbandona il proposito di aprire un banco di prestito a interesse, ma sceglie di

commissionata sul finire del Trecento dall'Arte dei Medici e Speziali, una delle sette Arti maggiori.

35 Cfr. S.Y. Edgerton, *Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution during the Florentine Renaissance*, Ithaca and London 1985, p. 141: "On the morning of a scheduled public execution, the condemned prisoner, usually jailed in the Bargello or Captain's Palace, would be taken from his cell and placed in a cart in the company of two black-robed *confortatori* from Santa Maria della Croce al Tempio. His sentence might also demand that he be *attanagliato*, that is, have flesh burned with red-hot tongs heated in a charcoal brazier also in the cart. The cart and its unhappy rider would then be drawn through the city, following a special *cerca*, as called in the old documents, in order to show off the condemned and his plight to the assembled populace". Un rituale del genere era previsto, dagli Statuti di Firenze del 1415, per i crimini politici ovvero contro l'*ordo civitatis*; cfr. *Statuta Populi et Communis Florentiae Publica Auctoritate Collecta Castigata et Praeposita Anno Salutis MCCCCXV*, Friburgi [i.e. Firenze] apud Michaelem Kluch [i.e. Stamperia Bonducciana], 1777-1781 [i.e. 1783], 3 voll., in particolare, libro III, rubrica 61, vol. I, p. 278: "debeat ultoribus ferris, seu tanaliis in eius corpore lacerari, seu attanaliari, vulgariter intellecto vocabulo".

36 Cfr. Ventrone, *Teatro civile e sacra rappresentazione*, cit., pp. 229-230.

37 *Festa di Agnolo hebreo che sibaptezo per miracolo di nostra donna*, stampata nella stamperia di Bartolomeo di Libri (probabilmente da Giovanni Stefano di Carlo) dopo il 1519, anno di inizio di attività di Bartolomeo Castelli [vedi la marca tipografica, *Fe stampare Bartholomeo di Matheo Castelli*]. La stampa si trova in un codice conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e segnato Palatino D.10.2.15.I.11, fogli non numerati.

abbracciare la vera fede, quella cattolica, e di dedicarsi all'elemosina nei confronti dei più bisognosi, e ricavare così, per grazia divina, un guadagno cento volte superiore a quello che avrebbe realizzato praticando l'usura[38].

L'*exemplum* che il "Popol" fiorentino[39] – popolo di ricchi mercanti e banchieri – avrebbe dovuto ricavare dal dramma, una volta rappresentato, può riassumersi nell'esortazione ad abbandonare pratiche empie, come il prestare denaro a interesse, e, viceversa, lasciare che i propri affari fruttino grazie alla volontà di Dio, vivendo secondo gli insegnamenti della fede cattolica e privilegiando, tra i vari insegnamenti, quello della carità verso gli indigenti.

La *Rappresentazione di Agnolo ebreo* vide la luce nei giorni dell'aspra polemica che i Francescani stavano conducendo per screditare, attraverso delle prediche, gli ebrei prestatori e per incentivare, di contro, l'istituzione di un Monte di Pietà[40]. Questo stato di tensione pervade alcune ottave del dramma, facendo acquistare loro una certa spendibilità ai fini del nostro discorso, soprattutto per gli intrecci che combina tra il contesto culturale, sociale e religioso di una realtà cittadina che si è da poco lasciata alle spalle l'universo medievale e che si prepara ad accogliere i tonanti anatemi del Savonarola, e la giustizia criminale praticata.

Isac giudeo truova Samuello, e Isac dice:
buon giorno, ove va' tu, o Samuello?
Samuello:
Isac, i' sento nel mio cuor gran duolo,
Isac:
che ci è, che sì turbato nel cervello
mi par, da poco in qua, misero stuolo?
Samuello:
I' ho sentito darmi d'un coltello;

[38] La trama è ricostruita e interpretata in Ventrone, *Teatro civile e sacra rappresentazione*, cit., pp. 230-235.

[39] È il destinatario della sacra rappresentazione, come si legge nella seconda strofa, costruita attorno ad un annuncio angelico: "Popol se stai con silentio a udire/tu intenderai d'una donna christiana/pe prieghi di Maria fe convertire/el marito, e lasciar sua legge vana/fegli per Dio e' pover sovvenire/non si lasciando una sustanza vana/promettendogli senza fallo alchuno/che Dio gli renderia cento der uno".

[40] Cfr. Ventrone, *Teatro civile e sacra rappresentazione*, cit., p. 232. Cfr. pure G. Todeschini, *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma 2018, in part. pp. 165-180. Interessante l'idea dell'Autore di inserire l'avvio della predicazione dei frati mendicanti contro l'usura degli ebrei in un quadro più ampio scandito, anche, dalle prese di posizione, talvolta ambigue, di molti potentati italiani nei confronti degli ebrei prestatori nei loro territori e, soprattutto, scandito dall'apparizione, in ambiente italiano, di *consilia* di autorevoli giuristi – su tutti, il canonista Alessandro de Nevo, con i suoi *Consilia contra Iudaeos foenerantes* del 1479 –, che fanno della presenza ebraica in Italia un problema da risolvere. La stessa istituzione dei Monti di Pietà viene ricondotta alla volontà politica di "trasformare il diffuso sistema di pratiche economiche e creditizie presenti sui territori, nelle città e nei regni, in uno strumento amministrativo controllato dai poteri istituzionali" (p. 174).

udito ho predicare un Frà picciuolo:
detto ha de' presti, dico in veritade,
serrargli, e fare el Monte di Pietade.
Dice e rafferma che sarà ben fatto
Mandarci presto fuor di questa terra;
e' non ci fu mai più tal cosa fatto;
vedrà, Manovellino el presto serra!
Isac:
De' aver poco cervello, o egli è matto!
A predicar di ciò dico che egli erra:
non si rammenta ancor el babbuino,
che facemo cacciar Frà Bernardino?[41]

A chi alludono i due personaggi del dramma? Chi sono il Fra' picciuolo, Manovellino e Fra' Bernardino? Qui, lo sconosciuto autore della *Rappresentazione* registra un fatto accaduto nel marzo del 1488, riportato nei resoconti dei cronisti contemporanei[42]. In quei giorni, si trovava a predicare in Santa Maria del Fiore un frate francescano, Bernardino da Feltre. In occasione dei suoi sermoni, il frate non perdeva occasione per scagliarsi violentemente contro gli ebrei prestatori, descritti come delle sanguisughe[43], auspicando la loro cacciata, dalla città e dal Dominio, e la sostituzione della loro attività commerciale con un Monte di Pietà, "che prestàsi al bisongnio de' poveri sopra i pengni"[44].

Una massa di persone, soprattutto ragazzi, infervorata dalle sue prediche, si radunò fuori la Chiesa come a formare un piccolo esercito schierato a battaglia – "circha 2000 o 3000 figliuoli"[45] – per poi dirigersi al banco di prestito sul canto alla Vacca, gestito dall'ebreo Manuele da Camerino[46]. Il banco fu preso d'assalto, il prestatore a malapena sottratto alle grida e ai sassi della gente in tumulto dai birri del Bargello, tanto che per evitare il peggio si rese necessario l'intervento di due famigli degli Otto di Guardia e Balìa. Sedata la sollevazione popolare, il magistrato deliberò il confino per il frate predicatore[47] e,

[41] Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, D.10.2.15.I.11, foglio secondo.

[42] Cfr. Landucci, *Diario fiorentino*, cit., pp. 53-54; T. De' Rossi, *Ricordanze*, cit., pp. 238-240.

[43] Cfr. T. De' Rossi, *Ricordanze*, cit., p. 238: "diciendo più volte sopra il fatto dei Giudei che non dovessino bersi el sangue de' Cristiani, a prestarci in detta terra e contado".

[44] *Ibidem*.

[45] T. De' Rossi, *Ricordanze*, cit., p. 239.

[46] Il Manovellino menzionato nell'ottava della sacra rappresentazione è stato identificato in questo Manuele da Camerino. Cfr. Cassuto, *Gli ebrei a Firenze*, cit., p. 60.

[47] Cfr. T. De' Rossi, *Ricordanze*, cit., p. 239: "Ove achadè che la Singnoria e gli Otto mandorono quel predichatore a ora di nona e tenolo in palagio, e molti ragionamenti, dumodo pare voleva libero el perghamo e dire ciò che li pareva salute de l'anima e del popolo; dove, istato che vi fu un pezo, si partì e tornò a sua istanza dov'era diputato e a ore cinque gli Otto e la Singnoria vi mandorono a chasa sua pare due o tre cittadini e due famigli d'Otto chon uno dopiere e feciolo achonpagniare fuori dela Porta che non ci tornassi più a predichare, e chosì lo chonfinorono".

contestualmente, emanò il seguente bando:

> Gli spectabili et dignissimi Octo di Guardia e Balìa della Città di Firenze. Atteso qualche inconveniente et scandolo di proximo seguìto et stato commisso alle case delli hebrei della città dettà, et volendo quello correggere et al futuro obviare per vigore della loro auctorità e balìa fanno bandire, notificare et expressamente comandare, a qualunque persona di qualunque stato grado qualità, o, conditione si sia che da hora non ardischa, o presuma in alchuno modo fare alchuna violentia insulto, o forza ad alchuno delli hebrei preditti, o alle loro case, o ragunarsi o fare alchuno tumulto appresso a dette loro case, a braccia 400 intorno intorno sotto pena delle forche, et del loro arbitrio, notificando et dichiarando che per la pena arbitraria ne sia tenuto il padre per il figlio, et il maestro per il discepolo. Et più che qualunque persona notificherà alchuno de predetti che di proximo come disopra errato havessino o erreranno per lo advenire in commettere alchuna cosa contro alli hebrei preditti in facti, o in detti, o contro la loro habitatione, gli saranno di fatto paghati dal proveditore del loro ufficio f. 10 lar., et saragli tenuto secreto, et contro a tali delinquenti si procederà in modo et in persona et in beni ché in qualunque altro per lo advenire sarà exemplo[48].

In occasione del soffocamento del tumulto generato dalla predicazione di Bernardino da Feltre, non si andò, dunque, tanto per il sottile. Per ripristinare l'ordine infranto e dare protezione agli ebrei prestatori, gli Otto non esitarono a minacciare l'uso di uno strumentario repressivo – bando di ribelle, con le conseguenze dell'esilio e della confisca dei beni fino all'estensione della responsabilità ai familiari e consorti –, che evoca le pene in origine riservate, dagli Statuti, ai crimini politici[49] e che ora, superata o aggirata la legislazione statutaria penale per effetto dell'arbitrio del magistrato e della intervenuta dilatazione del paradigma dell'infrazione politica, viene esteso, indistintamente, ad un ventaglio, via via, sempre più largo di incriminazioni.

Un armamentario del genere, così terribile e dissuasivo, che il magistrato era perfettamente in condizione di adottare e dispiegare con forza e risultato, non fu, viceversa, impiegato a beneficio del giovane Bartolomeo de Cases. La circostanza si presta ad una duplice lettura.

Da un lato, si può vedere nella massa di gente che fa a pezzi il corpo del giovane ebreo spagnolo una personificazione della *respublica* offesa dal gesto sacrilego, che reagisce a mani nude perché non tollera che la si offenda. Con l'avallo della giustizia pubblica di apparato, che non interviene.

Dall'altro, la sollevazione popolare non sedata denuncia, chiaramente, più di una falla nell'egemonia medicea su Firenze e sul Dominio, e un conseguente allentamento nella maglia di protezione, da sempre, tessuta dai Medici intorno alla comunità ebraica[50]. I Fiorentini cominciavano a mostrarsi

[48] ASF, OG, 79, cc. 129rv.

[49] Cfr. soprattutto le rubriche 60-68 del libro terzo degli Statuti di Firenze del 1415.

[50] Gli ebrei saranno espulsi in blocco da Firenze nel 1496, due anni dopo la cacciata dei Medici. Cfr.

insofferenti verso la casata e si avvicinavano, sull'onda emozionale della predicazione savonaroliana, a rovesciare il tiranno. Sicuramente, la popolarità dei Medici scontò molto la scelta fatta, nel marzo del 1488, di tenere a bada Bernardino da Feltre, facendolo confinare dalla fidata magistratura politica degli Otto. Fu anche per riscattarsi dall'accusa di empietà procuratagli dall'aver messo al bando un predicatore francescano osannato dalla folla come un santo, che il Magnifico cominciò a vivere quella profonda crisi religiosa di cui parlavamo all'inizio, la stessa che è alla base del successo incontrato, a livello popolare, dal genere della sacra rappresentazione, e della riconferma del Savonarola a lettore presso il convento di S. Marco[51]. Pertanto, fu sempre per riparare – invano[52] – al danno di immagine causato dal padre – che, pur perdendo in popolarità, era riuscito a coniugare la protezione della comunità ebraica con la tenuta dell'ordine pubblico –, che il figlio, Piero, nel maggio del 1493, ignorando il confino deliberato cinque anni prima dagli Otto, richiamò a Firenze Bernardino e gli accordò facoltà di predicare. Nonostante la spiacevole esperienza del passato, il frate francescano ripropose i vecchi, ma quanto mai attuali, argomenti anti-ebraici. Sebbene le sue prediche non avessero istigato la folla degli astanti a comportamenti violenti nell'immediato[53], non possiamo escludere che il ritorno alla predicazione di Bernardino da Feltre rientrasse tra i fattori scatenanti il linciaggio mortale di Bartolomeo de Cases appena tre mesi dopo[54].

R.G. Salvadori, *Gli ebrei di Firenze: dalle origini ai giorni nostri*, Firenze 2000, p. 65.

[51] Cfr. Ventrone, *Teatro civile e sacra rappresentazione*, cit., p. 235.

[52] Incurante della raccomandazione datagli dal padre morente – "ogni stato è un corpo con molte teste, né si può compiacere a tutti, ricordati di seguire nella varietà dei pareri sempre quello che ti paia il più onesto, e attienti piuttosto al parere di tutti, che non particolarmente a quello dei singoli"; cfr. la lettera del Poliziano a Jacopo Antiquario, in *Prosatori latini del Quattrocento*, cit., p. 891 –, Pierò si rivelò incapace a tenere saldamente la città, inimicandosi le principali famiglie ottimatizie, e il Dominio, cedendo al re di Francia Carlo VIII spazi importanti – Serrazzano, Pietrasanta, Pisa e Livorno. Pagò, oltretutto, caro – come l'episodio della riammissione di Bernardino da Feltre dimostra – l'aver indebolito, oltrepassandone le decisioni in cambio di una maggiore popolarità, il magistrato degli Otto di Guardia e Balìa, la cui evoluzione da organo di polizia politica a massima giudicatura criminale della Repubblica lungo tutto il Quattrocento era stata decisiva nella costruzione prima e nel consolidamento poi dello Stato territoriale fiorentino e dell'egemonia medicea. Nel novembre del 1494, la Signoria confischerà i beni di Piero, mettendo addirittura una taglia sulla sua testa, e costringerà all'esilio la sua famiglia.

[53] Cfr. P. di M. Parenti, *Storia fiorentina*, Firenze 1994, pp. 48-49.

[54] Fra l'altro, la violenta predicazione antisemita di Bernardino preparò idealmente il terreno al mostruoso processo che le autorità giudiziarie di Trento istruirono, nel 1475, a carico di diciotto ebrei. Costretti a confessare, sotto torture indicibili, di aver ucciso un bambino, Simonino, durante un rituale finalizzato a ricavare, dal corpo del piccolo, sangue da utilizzare nell'impasto dei pani azzimi per la Pasqua ebraica – secondo la credenza antisemita del cd. *puer a Iudais necatus* –, furono tutti condannati a morte. Dalla vicenda processuale scaturì il culto del piccolo Simonino, che le autorità trentine alimentarono, anche, attivando una straordinaria campagna iconografica fitta di affreschi e stampe raffiguranti il "martirio" dell'infante morto per l'infida mano giudaica. Cfr., per la

Ma la giustizia pubblica doveva, comunque, fare il suo corso. Non si poteva, infatti, rinunciare alla carica di legittimazione politica che da quella scaturiva. Per questa semplice ragione, funzionale alla pura logica di conservazione e di sacralità del potere costituito, gli Otto, recuperato ciò che restava del corpo di Bartolomeo, fanno ugualmente eseguire la loro macabra sentenza. Fra le carte del magistrato, si trova uno stanziamento per rimborsare le spese sostenute da Mº Prospero barbiere per tagliare le mani al Cases (una lira e dodici soldi), e dai becchini che lo seppellirono (otto soldi grossi)[55]. La memoria del gesto sacrilego, che per mano di un ebreo aveva violato, attraverso uno dei suoi simboli, l'*ordo religionis* e, da quello, la *maiestas civitatis*, andava preservata dall'oblio del tempo. La qual cosa esigeva, per converso, la dannazione in eterno della memoria del giovane Bartolomeo de Cases. Il duplice intento veniva raggiunto con un curioso e mirato intervento sulla forza rappresentativa dell'icona oltraggiata, apponendo ai piedi della statua della Madonna della Rosa una scritta in latino (fig. 1) che, per quell'effetto intensificatore di cui si è detto, implementava la carica maiestatica dell'immagine marmorea, a detrimento ed infamia del malfattore e che, ancora oggi, per un sottile gioco di luci e ombre, cattura la vista dell'osservatore più dell'icona in sé (fig. 2).

HANC FERRO EFFIGIEM PETIIT IVDAEVS ET INDEX
IPSE SVI VVLGO DILANIATVS OBIT
MCCCCLXXXXIII

Letteralmente:

UN EBREO, REO CONFESSO, COLPÍ QUESTA STATUA CON UN COLTELLO E,
FATTO A PEZZI DALLA FOLLA, MORÍ

Il messaggio è chiaro. Premesso che nessun crimine deve restare impunito[56] perché da una efficace repressione dipende la conservazione dello

vicenda giudiziaria, A. Esposito, D. Quaglioni (curr.), *Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, Padova 1990-2000, 2 voll. Per i profili iconografici, cfr. Katz, *The Jew in the Art of Italian Renaissance*, cit., pp. 119-157.

[55] ASF, OG, 95, c. 58r.

[56] L'imperativo "ne crimina remaneant impunita" orienta il formato pubblico, egemonico e di apparato, della giustizia criminale fin dalle sue origini, collocabili fra Due e Trecento, ricevendo convalidazione teorica negli scritti di Tancredi da Bologna, Martino Sillimani, Dino del Mugello. Cfr. sul punto G. Minucci, *Istituti di diritto processuale nella "Summa de poenitentia et de matrimonio" di san Raimondo di Penyafort*, in C. Longo (cur.), *Magister Raimundus*, Roma 2002, p. 99, n. 44. Lo stesso imperativo campeggia, con maggiore gravità e consapevolezza di significato, in quell'età aurea del diritto penale, il Cinquecento, in uno dei testi più significativi nel suo genere – quello delle *practicae criminales*, "architrave dottrinale della giustizia di apparato e la ragione non ultima della sua

Stato, chiunque ardisca di agire contro l'ordine costituito, violandolo in qualsiasi sua declinazione, sappia che, laddove non dovesse arrivare la giustizia pubblica con i suoi apparati, andrà, inesorabilmente, incontro alla reazione della *respublica*, incarnata nella popolazione, lesa nelle sue istituzioni, nelle sue leggi, nei suoi costumi, nel suo convincimento religioso.

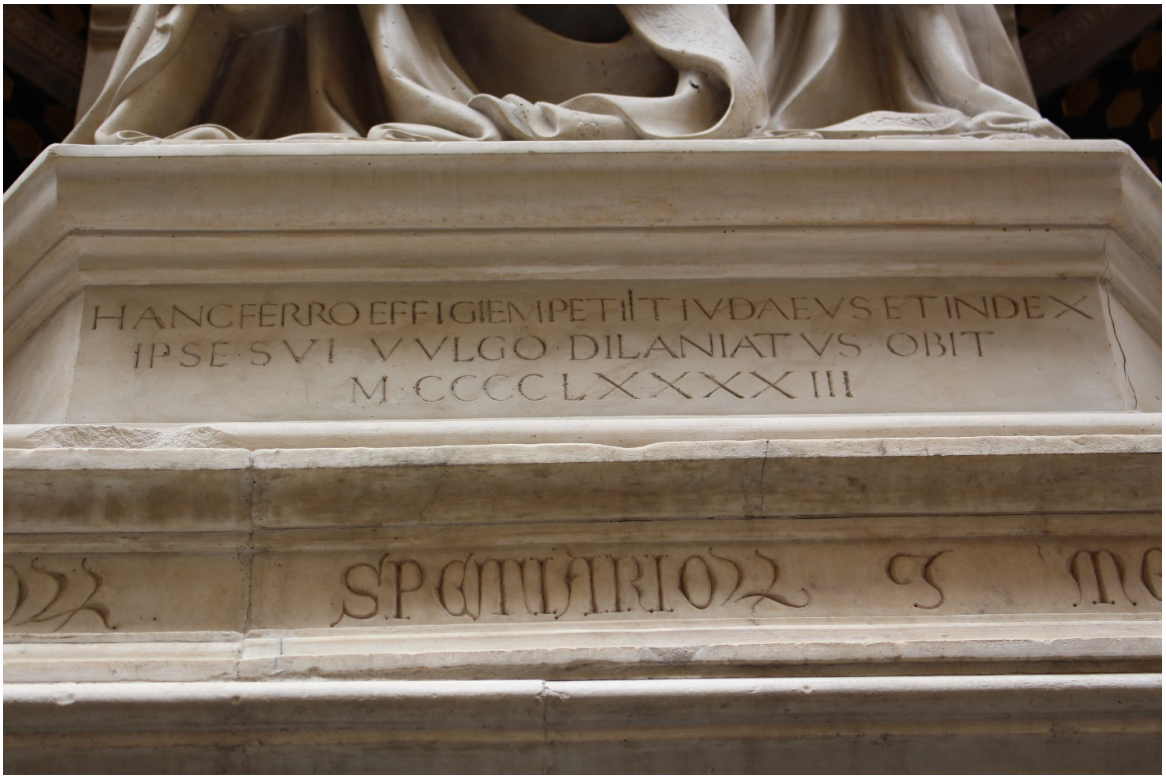

Figura n. 1. Madonna della Rosa in Orsanmichele: dettaglio della scritta.

egemonia" (cfr. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., p. 173) –: la *Praxis rerum criminalium* del giurista fiammingo, nativo di Bruges, Joos de Damhouder (1507-1581). L'opera, che Damhouder diede alle stampe nel 1554 col titolo originario di *Enchiridion rerum criminalium* plagiando, in verità, una più risalente *Practycke criminele* del giurista olandese Philippe Wielant (1442 ca-1520), si guadagnò, fin dai primi incunaboli, la fama di pratica criminale fra le più utilizzate nell'Europa del XVI secolo, anche, e, soprattutto, grazie allo stupefacente apparato iconografico che la correda, con una lunga sequela di capilettera e xilografie a pagina intera raffiguranti scene di crimini, tecniche di tortura giudiziaria, processi, esecuzioni capitali, e che contribuisce a fare, dell'opera stessa, un autentico, quanto prezioso, figurato di diritto criminale nelle realtà politiche di Antico Regime. *Enchiridion criminalium, vulgo practica, Apus celebre et elegans...Iodoco Damhoudrio, Brugensi, Iurisconsulto clarissimo, autore*...Lugduni, Apud haeredes Iacobi Iuntae, 1565, fol. 10: "Reipublicae interesse constat delicta puniri, ne maleficia maneant impunita".

Figura n. 2. Madonna della Rosa in Orsanmichele.

Pure la scelta di redigere l'epigrafe in latino anziché in volgare, non è casuale. Si voleva, in questo modo, anche qui, intensificare la capacità documentale dell'icona oltraggiata e poi opportunamente ricomposta, elevandola alla pari dei documenti ufficiali della Repubblica, quali, statuti, provvisioni e registri delle magistrature, generalmente scritti in lingua latina[57].

3. *"Et nomen beate gloriose verginis in honorem habeatur". Antonio Giuseppe Rinaldeschi*

Nel ricostruire la drammatica vicenda del giovane ebreo spagnolo Bartolomeo de Cases, ci siamo concentrati, soprattutto, sulle immagini, e sulla loro forza rappresentativa, come parti integranti la risposta repressiva azionata dal potere politico e dagli apparati della giustizia pubblica per punire gli offensori della *respublica* e dei suoi simboli identitari.

[57] Cfr. Katz, *The Jew in the Art of Italian Renaissance*, cit., p. 116.

La disamina del secondo dei tre episodi prescelti si presta a considerare le immagini da un angolo di osservazione ulteriore, che va ad aggiungersi all'altro emerso or ora, più o meno sempre ricorrente nelle dinamiche della giustizia praticata in uno Stato della prima Età moderna. In particolare, si vuole, in questo caso, sfruttare il dato iconografico, essenzialmente, come fonte documentaria diretta che, sebbene non singolarmente presa ma combinata con altri elementi di indagine, catturi un po' più da vicino il precipitato di un lungo percorso: quello che, a partire dalla prima metà del Quattrocento, portò la magistratura degli Otto di Guardia ad esautorare i giusdicenti forestieri preposti, fin dal Due-Trecento, all'amministrazione della giustizia penale e a sostituire ai vincoli procedurali posti dalla legislazione statutaria uno *stylus curiae* condizionato dal paradigma dell'infrazione politica e, quindi, autoritario, flessibile, arbitrario.

Firenze, 21 luglio 1501. Dalle panche di una taverna, chiamata Osteria del fico, un uomo avvolto da un tabarro nero si alza di scatto e, volgendo le spalle a due suoi compari, prende la via di casa. L'uomo si chiama Antonio di Giuseppe Rinaldeschi ed è un nobile fiorentino, noto a tutti in città per essere un giocatore incallito, scialacquatore delle ricche sostanze di famiglia. Antonio è furioso; ha, infatti, appena perso ai dadi denari e vesti. Diaboliche influenze tentano i suoi pensieri e le sue azioni. Maledice il nome della Beata Vergine e, appena si trova davanti il tabernacolo con la piccola icona della Madonna de' Ricci nei pressi della Chiesa di S. Maria degli Alberighi, raccoglie da terra dello sterco di cavallo e lo scaglia con violenza blasfema fino a colpire la parte del dipinto raffigurante il volto della Vergine. E ancora bestemmiando, si precipita di corsa nella villa di famiglia.

È un attimo, e il gesto sacrilego diventa notorio. Larghe brigate di devoti si raccolgono al lume dei ceri nella piazzetta che ospita l'icona oltraggiata. La notorietà del fatto, unita alla cattiva fama di cui gode Antonio, lo approssimano a un passo dall'essere consegnato alla giustizia punitiva. Comincia subito la caccia al perturbatore dell'ordine religioso della città. Come in tante altre occasioni, la via della delazione è quella da battere. Così, il magistrato degli Otto di Guardia e Balìa raccoglie le indiscrezioni di un testimone oculare, un ragazzo dicono le cronache[58], che addossa ogni responsabilità al Rinaldeschi. Forse, gli Otto avranno potuto contare anche su degli informatori che si trovavano nell'Osteria del fico. Le guardie sorprendono Antonio nell'orto del convento di S. Francesco al Monte alle Croci, sopra Firenze. Lo circondano per arrestarlo quando, all'improvviso, il Rinaldeschi estrae da sotto il tabarro un coltello di piccola taglia e se lo porta al petto, tirando un frego. La ferita è lieve e il prigioniero viene portato al palazzo del Podestà o Bargello, sotto buona scorta, a dorso di un cavallo

[58] L'episodio è raccontato in Landucci, *Diario fiorentino*, cit., pp. 233-234.

perché non perda altro sangue. Bisogna preservare il corpo del malfattore perché solo attraverso la mortificazione delle sue carni, la *respublica*, offesa nel suo convincimento religioso, potrà ottenere soddisfazione attivando gli ingranaggi della giustizia repressiva e, allo stesso tempo, l'anima del reo potrà redimersi, guadagnando il perdono del cielo. La condanna a morte è inevitabile.

Se siamo in grado di ripercorrere questa vicenda, appena accennata dai cronisti contemporanei, con una tale dovizia di particolari, lo dobbiamo ad una fonte iconografica d'eccezione: una predella (fig. 3) che, in nove riquadri per altrettante scene, racconta la storia di Antonio Giuseppe Rinaldeschi[59]. La predella, realizzata poco dopo il fatto criminoso e oggi conservata presso il Museo Stibbert, veniva esposta ogni anno che cadeva il giorno dell'esecuzione del Rinaldeschi, a memoria del suo gesto sacrilego, sotto le logge della Chiesa della Madonna de' Ricci[60].

Figura n. 3. Filippo Dolciati, Storia di Antonio Rinaldeschi, Firenze 1501, olio su tela e tavola, inv. 16719 (Museo Stibbert, Firenze).

[59] Comunque fondamentale per la comprensione dell'intera vicenda, W.J. Connell, G. Constable, *Sacrilege and Redemption in Renaissance Florence: The case of Antonio Rinaldeschi*, in "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", Vol. 61 (1998), pp. 53-92. Il saggio è stato successivamente ampliato e tradotto in italiano: Id., *Sacrilegio e redenzione nella Firenze rinascimentale. Il caso di Antonio Rinaldeschi*, Firenze 2006.

[60] Cfr. Landucci, *Diario fiorentino*, cit., p. 234, nota n. 3.

L'autorità e l'efficienza punitiva degli Otto prendono plasticamente forma nelle sequenze iconografiche immaginate dall'anonimo artista[61]. E dai tratti di pennello che distribuiscono colori corposi, l'osservatore ha, davanti a sé, riassunto il processo di maturazione del magistrato degli Otto di Guardia e Balìa.

Così, il pannello che mostra l'arresto del Rinaldeschi restituisce l'immagine di un Podestà – un tempo, figura di riferimento nell'ordinamento giudiziario medievale – ridotto a mero esecutore degli ordini di polizia impartiti dagli Otto. Per quanto, infatti, la cattura del blasfemo avvenga per mano degli uomini del Rettore forestiero, il processo è istruito e rapidamente portato a termine dalla magistratura cittadina. E un dettaglio della predella non è sfuggito agli occhi attenti degli studiosi. Lo stemma personale di Messer Monaldo de' Fascioli, che prestò servizio come Podestà di Firenze nel semestre aprile-ottobre 1501, raffigurante due spade bianche incrociate in campo rosso, compare sia sulla coperta del registro di sentenze del Rettore, che nella predella e, precisamente, sullo scudo di un birro nella sequenza dell'arresto e su una bandiera sottile sventolante da una finestra del Bargello nella sequenza finale dell'esecuzione. Lo stesso registro conferma che il Podestà non trattò mai il caso Rinaldeschi e, se si esclude un processo a carico di un falsificatore, si occupò principalmente di vertenze civili[62].

Fig. n. 4. Filippo Dolciati, Storia di Antonio Rinaldeschi, Firenze 1501, olio su tela e tavola, inv. 16719 (Museo Stibbert, Firenze).

[61] Forse da identificare con tale Filippo di Lorenzo Dolciati. Cfr. Connell, Constable, *Sacrilege and Redemption*, cit., pp. 57-58.

[62] Connell, Constable, *Sacrilege and Redemption*, cit. p. 64.

Ed eccoli gli Otto di Guardia, riuniti a giudizio in una rara sequenza iconografica che li descrive a lavoro (fig. 4)[63]. La scritta sul pannello – "Esaminato avanti i SS. Otto confessa et a 24 ore di notte per sentenza" –, a ulteriore riprova di un'immagine che non isolata ma combinata con la parola assume maggiore pienezza di significato e maggiore forza rappresentativa, non dà adito a dubbi. Rinaldeschi, cappello in mano in segno di timorosa reverenza, lo sguardo perso, è davanti al magistrato in una stanza sobria e parcamente arredata, spoglia di ogni solennità, proprio come il suo modo di amministrare la giustizia, sormontata solo da un soffitto a cassettoni. Gli ufficiali sono tutti seduti intorno ad un banco. Un notaio si frappone fra loro e il reo per registrare la scarna deliberazione:

> E intenzionati a punire lo stesso Antonio nella maniera che i suoi gravi eccessi meritano, dal momento che nessuno è padrone delle proprie membra e della propria vita, e perché la sua punizione sia da esempio agli altri, e il nome della Beata Vergine sia conservato nella gloria e nell'onore, osservato tutto quanto si ha da osservare, ottenuto il partito secondo il nostro ordinamento [cioè secondo la *lex Gismondina*], in forza della loro autorità, potestà, e balìa concessa in ogni tempo al loro ufficio, condannano il detto Antonio di Giovanni Rinaldeschi e lo consegnano al ministro della giustizia perché lo impicchi alle finestre del palazzo del Podestà fin quando muoia e l'anima sia separata dal corpo. E che rimanga lì sospeso fino alle ore 14 del giorno seguente[64].

Rinaldeschi, giocatore d'azzardo, viene quindi condannato a morte per tentato suicidio e per blasfemia. Due capi di imputazione che né il diritto comune né il diritto statutario puniscono con la pena capitale. Se si esclude la posizione di Pierre de Belleperche, il quale giustificava la severità della pena capitale includendo il suicidio, al pari dell'omicidio, tra i *crimina atrocia* punibili anche quando la condotta si fosse arrestata al solo tentativo[65], la maggior parte

[63] L'altra che si conosce è comunque di un artista anonimo e all'incirca dello stesso periodo e raffigura il supplizio di fra' Girolamo Savonarola. Sul palco montato in piazza della Signoria davanti al patibolo siedono, assieme ai giudici ecclesiastici, anche gli Otto di Guardia. La tavola è conservata presso il Museo di San Marco.

[64] ASF, OG, 120, cc. 128rv: "Et propterea volentes, eundem Antonium de tam gravi excessu, secundum eius demerita, punire, cum nemo sit dominus membrorum suorum, et vite proprie, et ad hoc ut pena eius in aliorum trahatur exemplum, et nomen beate gloriose verginis in honorem habeatur, servatis servandi, obtento partito secundum ordinamento, vigore eorum auctoritatis, potestatis, balie eorum officio quandocunque concesse, dictum et infrascriptum Antonium Iohannis de Rinaldeschis condemnaverunt qualiter per ministrum iustitie ad fenestras palatii domini Potestatis civitatis Florentie laqueo subspendatur ita et taliter quod moriatur, eiusque anima a corpore separetur. Et quod ibidem subspensus permaneat usque ad horam 14 diei sequentis". Si noti che, per gli Otto, il patronimico di Antonio è Giovanni, mentre, sulla predella, è indicato come Giuseppe.

[65] Petrus de Bella Pertica, *Lectura insignis et fecunda super prima parte Codicis domini Justiniani*, Paris 1519, ad 6,22,2: Si is, qui tecum uxorem tuam heredem (fol. 274v): "Sed pone quidam voluit se interficere: occorsum est ei et prohibitus est se interficere: dico debet suspendi; lex dicit quod si aliquis velit

dei giuristi riteneva che il tentato suicidio andasse punito severamente, ma non con la morte. Parimenti, i registri criminali mostrano che le pene andavano dall'ammonizione alla multa o alle pene corporali, tutte comunque lontane dal procurare la morte[66].

La violazione che la deliberazione degli Otto realizza a detrimento della legislazione statutaria è plateale nel caso, soprattutto, della blasfemia che la rubrica 38 del libro terzo degli Statuti del 1415 punisce con la multa di lire cento e, nell'eventualità del mancato pagamento, con la fustigazione a corpo nudo per le vie cittadine. E, sempre nel libro terzo, la rubrica 166 qualifica il fatto di gettare pietre sulle facciate delle più importanti chiese di Firenze e sulle loro immagini sacre come un crimine relativamente grave, punito con una multa di lire venticinque e la riparazione del simulacro danneggiato[67].

Circostanza che conferma due dati di radice tre-quattrocentesca, ma destinati a permanere nel lungo periodo. Uno: l'*arbitrium* degli Otto, che la *lex Gismondina* del novembre 1478 aveva istituzionalizzato, si è sostituito e al diritto comune e al diritto statutario, per quanto concerne il penale. Due: la scelta di punire con la morte e in forma esemplare, monitrice, un comportamento, come la blasfemia, che tradizionalmente non aveva mai destato un particolare allarme sociale fino alla vicenda tardo-quattrocentesca di Bartolomeo de Cases, è il segno del mutamento di passo indotto dal paradigma dell'infrazione politica – che, paradossalmente, le stesse rubriche dell'esautorato libro terzo degli Statuti del 1415 sui crimini politici avevano, a suo tempo, contribuito a plasmare[68] – e della dilatazione dello stesso ad un ventaglio più ampio di incriminazioni. In questa prospettiva, che reputa l'offesa come se fosse direttamente rivolta alla *respublica*, la blasfemia è percepita, e conseguentemente punita, come un atto che va a turbare quel frammento preciso dell'*ordo* che è l'*ordo religionis* e, nella specie, la "cristiane fidei"[69]. Come la vicenda del giovane ebreo spagnolo ci ha fatto vedere, la

interficere aliuni: licet non potuerit debet puniri sicut homicida; ergo si seipsum voluerit interficere, ut ff. ad legem Corneliam de sicariis, lex 1 (D. 48,8,1)".

66 Cfr. Connell, Constable, *Sacrilege and Redemption*, cit., p. 70.

67 Statuti di Firenze del 1415, III, rubriche 38 *De poena blasfemantis nomen Domini Nostri Iesu Christi, vel alicuius Sancti eius*, vol. I, pp. 256-257, dell'edizione a stampa; 166 *De poena proiicientis lapides de nocte, vel in marmore Sancti Ioannis, et Sanctae Reparatae*, vol. I, p. 371, dell'edizione a stampa.

68 Sul tema di una giustizia criminale praticata che, a Firenze, segue sempre meno il libro terzo sulle cause penali degli Statuti del 1415 e, viceversa, si lega allo *stylus curiae* extra-ordinario, appena formalizzato dalla *lex Gismondina* del 1478, utili spunti di riflessione in D. Edigati, L. Tanzini, *Ad statutum Florentinum. Esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa 2009, pp. 59-60.

69 ASF, OG, 120, c. 128r: "Antonius Iohannis de Rinaldeschis [...] accepit de terra sterchum equi, et diabolico impetu ductus, proiecit in faciem dicte fighure virginis matris Marie, et parte dicti sterchoris, ut vulghariter dicitur, "rimase apichato nella diadema" dicte fighure, in eius maximun obrobrium ac vilipendium, et in verecundiam cristiane fidei".

conservazione dello Stato dipende, anche, dalla preservazione del credo religioso dominante. Senza tralasciare il dato storico rilevantissimo che la vicenda criminale del Rinaldeschi è di poco successiva all'esperimento savonaroliano – il frate era stato impiccato e arso nel maggio del 1498 – di una Repubblica teocratica[70]; esperimento segnato da un'offensiva moralizzatrice molto più intensa di quella ispirata, soprattutto negli anni Venti del Quattrocento, dal regime albizzesco[71].

Alle ore sette di una sera d'estate, sera di festa – quella della Maddalena, in occasione della quale il Podestà apriva il suo palazzo al pubblico – il corpo senza vita di Antonio Giuseppe Rinaldeschi pendeva esanime da una delle finestre del Bargello (fig. 5)[72].

[70] Per approfondire il contesto, cfr. G.C. Garfagnini (cur.), *Savonarola. Democrazia, tirannide, profezia*, Atti del terzo seminario di studi, Firenze 1998; S. Dall'Aglio, *Savonarola e il savonarolismo*, Bari 2005.

[71] Sull'offensiva moralizzatrice degli anni Venti del Quattrocento, cfr. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988, pp. 56-63; I. Chabot, *Il governo dei padri: lo stato fiorentino e la famiglia tra XIV e XV secolo*, in J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon (curr.), *Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di uno Stato (XIV-XV secolo)*, Firenze 2010, pp. 195-212. I primi decenni del Quattrocento, fra l'altro, sono anni decisivi per la stessa evoluzione del penale. Si assottigliano i confini fra crimine e peccato, quindi, fra criminali e peccatori. I governanti affinano la loro percezione della pena come strumento di disciplinamento. A Firenze, in particolare, vengono create nuove magistrature cittadine con *iurisdictio in criminalibus*: gli Ufficiali dell'Onestà, gli Ufficiali sopra l'ornamento delle donne, gli Ufficiali di Notte, I Conservatori delle Leggi. Queste, esattamente come per gli Otto di Guardia, finiscono per sostituirsi, *de facto* prima che *de iure*, alle magistrature tradizionali nel contenere e, se del caso, reprimere fenomeni contrari all'ordine morale e religioso della *civitas-respublica*, quali la prostituzione, il lusso nelle vesti, la sodomia, la violenza alle monache, il gioco d'azzardo, la corruzione dei pubblici uffici. Né va sottovalutato l'impatto che l'offensiva moralizzatrice ebbe nella costruzione e nel consolidamento del Dominio territoriale. Nella sua opera di incorporazione, infatti, Firenze si impegnò, fin da subito, ad attrarre la varie comunità soggette alle sue leggi, ed al suo modello di moralità. L'accentramento interessò tanto le pratiche sessuali devianti o *contra naturam*, quanto il lusso.

[72] Cfr. Landucci, *Diario fiorentino*, cit., pp. 233-234: "e la notte lo impiccorono alle finestre del Podestà, e fu la mattina di Santa Maria Maddalena, che fu una festa doppia".

Fig. n. 5. Filippo Dolciati, Storia di Antonio Rinaldeschi, Firenze 1501, olio su tela e tavola, inv. 16719 (Museo Stibbert, Firenze).

Come la sequenza finale della predella mostra, l'ultima cosa che il Rinaldeschi vide fu l'immagine sacra impressa sulla tavoletta di legno saldamente tenuta in mano da un confratello della compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio[73], necessario supporto spirituale di una giustizia che voleva accanirsi sul corpo del reo, straziato per la *respublica* e per i molti, e

[73] La più antica confraternita laica che accompagnava i condannati al patibolo – e che, molto probabilmente, ispirò le compagnie sorte presso altre realtà italiane, fra cui, a Roma, la confraternita di S. Giovanni Decollato – fu fondata a Firenze nel 1343. Un gruppo di giovani pii, i fanciulli, lamentando lo scarso interesse dei pubblici uffici nel dare conforto spirituale ai giustiziandi, prese la decisione di dedicarsi a questo servizio nel nome della Vergine Maria, ed eresse allo scopo una cappella in via de' Macci, vicino al luogo delle esecuzioni, sopra i resti di un antico tempio romano. Il gruppo scelse di chiamarsi Compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio e, conseguentemente, adottò come simbolo l'immagine di una croce inframmezzata dalle lettere M e T. Questa effige può essere osservata ancora oggi su alcune vecchie facciate che fiancheggiano la via percorsa dai condannati fino al patibolo. La confraternita fiorentina fu, probabilmente, anche la prima a far uso di tavolette votive, ma nessuna di esse si è conservata. È, viceversa, pervenuto fino a noi il *Libro di varie notizie e memorie della venerabile Compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio*, una raccolta miscellanea di documenti manoscritti conservata presso la Biblioteca Nazionale di Firenze (II, I, 128). Tra le carte che la silloge, forse redatta nel Settecento, racchiude, va menzionato il *Libro dei giustiziati* (cc. 71r-143v): un elenco, in ordine cronologico, di circa 200 esecuzioni capitali avvenute a Firenze dal 1420 al 1744 e officiate dalla Compagnia, sciolta, appunto, nel XVIII secolo. Cfr. sul punto Edgerton, *Pictures and Punishment*, cit., pp. 179-180.

assicurarne l'anima a Dio[74]. I demoni che hanno armato la mano di Antonio sono passati a fil di spada – il gladio della giustizia pubblica di apparato[75] – da due creature angeliche. E, da questa battaglia tra bene e male, l'anima del giustiziato abbandona il corpo del reo al suo pendaglio da forca ed è redenta. Qui, la rappresentazione che l'anonima mano dell'artista ha lasciato impressa sul legno esprime la sua forza "divina", il suo fattore "intensificatore", il suo "surplus", ancora una volta, unendo insieme delle immagini, già di per sé straordinariamente evocative, con la parola scritta. L'autore, in questo senso, intervenendo sulla drammaticità della situazione reale e riplasmandola secondo la sua sensibilità artistica – che poi collima con la sensibilità comune –, immagina che il Rinaldeschi, pentito, prima di morire, pronunci queste parole: "Signor mio Giesu Christo abi misericordia de l'anima mia". Lo scontro tra angeli e demoni, che significativamente l'artista rappresenta in posizione centrale, è la dimostrazione tangibile che la redenzione è avvenuta. Epilogo terribilmente diverso da quello che, pochi anni prima, era toccato in sorte al giovane Bartolomeo. Nessuna redenzione, infatti, per un malfattore ebreo che, per *status* suo personale, è ontologicamente nemico dell'ordine[76]. Per lui opera soltanto l'annientamento del corpo, e per mano della *respublica* impersonata dal popolo, e per mano del potere costituito e dei suoi apparati di giustizia.

Infine, il fatto che la predella continuò ad essere esposta "fino ai moderni tempi"[77] sotto le logge della Chiesa della Madonna de' Ricci, annualmente quando cadeva il giorno dell'esecuzione del Rinaldeschi, prima di essere trasferita – non si sa bene in quale tempo – presso il Museo Stibbert[78], conferma, altresì, pure per questo episodio, l'uso delle immagini come parte integrante la risposta repressiva dispiegata dalla giustizia pubblica di apparato, ad eterna memoria del misfatto e, come gli Otto scrissero nella loro sentenza di morte, "ut pena eius in aliorum trahatur exemplum"[79].

3. *"Con la ymagine et parole convenienti". Un attentato all'ordo religionis nel Dominio.*

L'ultimo episodio prescelto vede protagonista di violazioni all'ordine

[74] Cfr. la lucida analisi di Zorzi, *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (curr.), *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, Roma 2014, p. 456.

[75] Cfr. Sbriccoli, *La benda della giustizia*, cit., in particolare, pp. 183-187.

[76] Cfr. D. Quaglioni, *«Christianis infesti». Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come "nemico interno"*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 38 (2009), *I diritti dei nemici*, tomo I, pp. 201-224.

[77] Come scrive Jodoco del Badia, curatore dell'edizione del 1883 del diario del Landucci (pp. 233-234, nota n. 3).

[78] Cfr. Connell, Constable, *Sacrilege and Redemption*, cit., p. 83.

[79] ASF, OG, 120, c. 128v.

religioso della *civitas-respublica* fiorentina, nuovamente, un ebreo.

La vicenda si svolge nel marzo del 1518, quindi, diversi anni dopo la stagione savonaroliana che aveva fatto da eco ai due episodi precedentemente descritti. Gli ebrei, che nel 1496 erano stati espulsi dalla città in conseguenza della cacciata di Piero due anni prima e delle prediche dello stesso Savonarola o di Bernardino da Feltre, vi erano stati riammessi nel 1514 durante la prima restaurazione medicea, come annota Luca Landucci nel suo diario:

> E a dì...di decenbre, a' nostri cittadini piacque loro rimettere gli ebrei in Firenze a prestare come altre volte. A molti dispiacque[80].

Ancora più interessante e, soprattutto, utile a introdurre il nostro episodio è l'osservazione annotata dal curatore dell'edizione ottocentesca del testo, Jodoco del Badia:

> In una filza di minute e copie di documenti e ricordi concernenti agli ebrei prestatori del dominio Fiorentino, che si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze, a c. 179, leggo questo ricordo: "A dì 25 di settembre 1514 furono condotti l'infrascritti Hebrei per li Uficiali del Monte (seguono i nomi degli Ufficiali) per x anni da cominciare adì primo di dicembre 1514, con taxa di fiorino 150 per banco, e da 3 in là, fiorini 300; a prestare in Firenze: Agnolo d'Ambra da Fano, Heredi di Moise da Rieti e mº Salomone da Montalcino loro governatore, Heredi di Isac di Vitale da Pisa et Heredi di Vitale da Pisa". Il 13 ottobre altri ne furono condotti, per gli stessi dieci anni, dal primo di dicembre, a prestare nelle terre di Prato e d'Empoli[81].

Ed è proprio ad Empoli che si svolge il nostro ultimo episodio. Di nuovo, troveremo coinvolti gli Otto di Guardia e Balìa che, tuttavia, vedremo operare non direttamente nella città di Firenze, cuore dello Stato, ma in un'area decentrata del Dominio, a riprova della, ormai, capillare penetrazione della magistratura nelle varie comunità soggette e di un penale caratterizzato da profili di accentramento non indifferenti.

Se, dunque, tempo e spazio sono mutati rispetto agli altri due episodi, resta da verificare se quest'ultima vicenda riveli un differente impiego delle immagini, sia come parte integrante della reazione giudiziaria degli Otto, che come fonti documentarie sfruttabili dallo storico del diritto. Di sicuro, nonostante il ritorno al potere dei suoi massimi protettori – i Medici –, non era mutato l'atteggiamento diffidente e violento della moltitudine nei confronti della minoranza ebraica.

Mancano pochi giorni alla Pasqua. Come ogni anno, flotte di cittadini fedeli affollano le strade di Empoli per assistere al passaggio, in processione, del *Corpus Domini*. Il corteo si trova a passare lungo un edificio quando, d'un

[80] Cfr. Landucci, *Diario fiorentino*, cit., p. 348.

[81] Landucci, *Diario fiorentino*, cit., pp. 348-349, nota n. 1.

tratto, in alto da una finestra, cadono giù sul baldacchino del Santissimo Sacramento resti e lordure di un vaso da notte.

L'abitante di quella casa è un ebreo, Zaccaria di Isacco, titolare di un banco di prestito. Trattandosi di un giudeo, e trattandosi di un atto che offendeva l'ordine costituito attraverso la violazione di uno dei suoi simboli religiosi, la giurisdizione spettava al magistrato centrale degli Otto di Guardia e Balìa.

Da buon giusdicente ligio ai suoi doveri di rettore periferico, il Podestà locale, Domenico Parigi, si rivolge, dunque, agli Otto, chiedendo istruzioni sul da farsi per la messa in sicurezza della comunità soggetta. C'è, infatti, il rischio concreto che, com'era accaduto a Bartolomeo de Cases nel 1493, la popolazione si sollevi contro la locale comunità ebraica, creando disordini. Gli Otto rispondono prontamente, inviando sul posto un loro emissario a mantenere l'ordine ed emettendo un bando recante pene severe – tra cui, il confino e la pubblica fustigazione – contro chiunque avesse in animo di molestare gli ebrei nella persona come negli averi. Nel frattempo, il sacrilego Zaccaria di Isacco viene tradotto a Firenze per essere giudicato dal magistrato degli Otto.

La deliberazione è datata 16 giugno 1518. Gli Otto accertano che l'ebreo non aveva alcuna intenzione di colpire il simulacro e che si era trattato di uno spiacevole incidente. Tuttavia, Zaccaria è, comunque, condannato a pagare una pena pecuniaria di dieci fiorini. Dopodiché, il magistrato dà al rettore periferico istruzioni precise su come dovrà spendere quella cifra. Questa sorta di bollettino comandatorio che gli Otto fanno pervenire al Podestà di Empoli è, allo stato attuale delle nostre conoscenze, l'unico documento giudiziario pervenuto fino a noi con riferimento alla vicenda[82]:

> Zacheria di Ysac hebreo, per lo errore commesso costì nel dì della processione pontificale intra l'altre cose dipositò al magistrato nostro fiorini X larghi d'oro in oro per farne costì in Empoli un tabernaculo publico et in loco che di farlo sia veduto universalmente con la ymagine della gloriosa sempre Vergine Maria et altri sancti come et dove a tua prudentia parrà con l'arme sotto a detto tabernaculo del Magistrato nostro et parole convenienti a questo effetto. Commettiamoti adunque che tu mandi ad executione quanto di sopra et imperciò che sia convenientemente copiata et ornata come a tale ymagine debitamente si conviene et ancor sia grato sapere dove tale tabernaculo sarà per te destinato. Del denaro di sopra depositato te ne puoi a tua posta valere. 16 giugno 1518 [...][83].

I dieci fiorini versati forzosamente dal prestatore ebraico vengono, dunque,

[82] L'episodio dell'ebreo Zaccaria di Isacco è raccontato in L. Lazzeri, *Notizie Istoriche della Terra di Empoli*, Empoli 1873, trascrizione di C. Pagliai, p. 52. L'erudito indica che il documento in questione si trova riportato a c. 87 del Civile del Podestà Domenico Parigi esistente nell'Archivio empolese. Sull'unicità di questa fonte archivistica, cfr. A. Paolucci, *Il Museo della Collegiata di S. Andrea in Empoli*, Firenze 1985, p. 155.

[83] Lazzeri, *Notizie Istoriche della Terra di Empoli*, cit., p. 52.

destinati a finanziare la realizzazione di un tabernacolo in onore della Madonna. Per anni si è dubitato, fra gli storici dell'arte, circa la paternità di quest'opera fino a quando, sul finire degli anni Novanta del secolo scorso, riaffiorò, tra vecchie e trascurate carte d'archivio, il contratto con il quale il Podestà di Empoli, su ordine del magistrato fiorentino degli Otto, affidava la commissione ad un artista, già a quei tempi, tutt'altro che secondario: Andrea della Robbia[84]. Non solo. Nelle disposizioni del rettore, il lavoro avrebbe dovuto uniformarsi a canoni estetici precisi, rappresentati – lo si legge nelle clausole contrattuali – da un altro tabernacolo, dedicato sempre alla Vergine, realizzato per la confraternita di San Bernardino dal figlio di Andrea, Giovanni[85].

La scultura (fig. 6), realizzata in terracotta bicroma bianco-azzurra, raffigura – com'era nelle intenzioni degli Otto manifestate all'artista per il tramite del Podestà – la Vergine Maria che solleva in braccio Gesù Bambino. Il piccolo, con una mano, tiene un lembo della veste della Madonna, mentre con l'altra stringe un uccellino. Curiosamente, sia il capo di Gesù che la testa del passerotto sono andati, entrambi, perduti in una data imprecisata. Le due figure sono inserite dentro un'edicola che, nella parte superiore, mostra la colomba dello Spirito Santo e, nella parte inferiore, stretto fra due cornucopie, un cavaliere a cavallo con, sopra lo scudo, le armi del Popolo fiorentino: è lo stemma del magistrato degli Otto di Guardia e Balìa.

[84] Questo importantissimo documento d'archivio è pubblicato in appendice al saggio di L.A. Waldman, *A late work by Andrea della Robbia rediscovered: The Jews's Tabernacle at Empoli*, in "Apollo", 110 (september 1999), pp. 13-20. In particolare: "Dominicus Ioannis de Parigis, proximus presenti Potestas potestarie Empolis, ut et amplius in hac parte commissarius dominorum Octo Custodie et Balie civitatis Florentie et eorum officii, ex parte una, et Andreas olim Marci della Robbia scultor ex parte altera devenerunt ad invicem et vicissim dictis nominibus ad hanc conventionem et concordiam, videlicet". L'originale è in ASF, Notarile Antecosimiano, 15582 (Zanobi Pace, 1472-1525), ins. 1, c. 190.

[85] *Ibidem*: "Quod dictus Dominicus dicto nomine locavit dicto Andree, presenti et acceptanti, opus unius tabernaculi de terra cocta cum rilievis, intanglis et pictura, ad formam et misuram et similitudinem quantum fieri possit unius tabernaculi alias facti et fabricati per manus Ionannis filii cuiusdem dicti Andree, in Societate et domo Societatis Sancti Bernardini propre castellum, in quo inter cetera sculta et imago Beate Marie Verginis cum Filio in brachiis suis, stans recta".

Fig. n. 6. Andrea della Robbia, Madonna col Bambino (1518). Museo della Collegiata di Sant'Andrea, Empoli (in deposito dal Comune di Empoli, Palazzo Pretorio, n.i. 62; inv. Carocci 53).

Come si ricorderà, il bollettino degli Otto diceva: "con la ymagine della gloriosa sempre Vergine Maria et altri sancti [...] con l'arme sotto a detto tabernaculo del Magistrato nostro et parole convenienti a questo effetto". Santi a parte – assenti, forse, perché la loro realizzazione avrebbe richiesto più soldi di quelli pagati da Zaccaria[86] – l'opera del della Robbia soddisfa, quindi, le direttive delle autorità giudiziarie unendo, sempre per raggiungere il già più

[86] Almeno questa è la tesi avanzata da Waldman, *A late work by Andrea della Robbia rediscovered*, cit., p. 17.

volte rammentato effetto intensificatore o *surplus* della rappresentazione – o, per dirla con l'Alberti, la forza divina della rappresentazione – l'eloquenza spettacolare delle immagini con l'efficacia comunicativa e trasmissiva delle parole scritte. E, in basso, a sovrastare lo stemma degli Otto di Guardia e Balìa, personificazione della giustizia pubblica di apparato, un'iscrizione in lingua volgare, grossolanamente dettata dal Podestà di Empoli, a memoria dei fatti accaduti, recita:

> DEL PREZZO. DEL GLEBREI. PER LORO. ERORE. FERNO. A LAVDE. DI DIO. FARE. QESTA GLI OTTO. SEDE¯TE NEL. 18. DOMENICO. PARIGI. QVI. PRETORE

Perché "sia veduto universalmente", il gruppo scultoreo viene installato presso il palazzo pretorio di Empoli.

Alla fine, anche quest'ultimo episodio ci fa vedere il duplice uso delle immagini osservato negli altri due casi: come parti integranti la risposta giudiziaria e come fonti documentali. In particolare, qui, nella vicenda empolese, in una delle circoscrizioni periferiche del Dominio fiorentino, l'icona, mai disgiunta dal testo scritto – ma, ribadiamolo, combinati insieme a imprimere carica intensiva alla rappresentazione[87] – viene investita, sul piano della risposta giudiziaria, del compito di tranquillizzare la popolazione della comunità soggetta – l'utilizzo del volgare non è casuale, ma è pensato proprio in funzione del diretto destinatario dell'iscrizione – che la giustizia pubblica, attraverso il magistrato degli Otto di Guardia e Balìa e il Podestà Domenico Parigi – materialmente presenti, rispettivamente, con stemma e citazione nell'iscrizione, solo con citazione nell'iscrizione – ha fatto il suo corso. Che non di sacrilegio si è trattato, bensì di un involontario incidente, del quale l'ebreo Zaccaria di Isacco ha, comunque, fatto ammenda, pagando, con il prezzo della sua miscredenza, magari frutto della sua attività di usuraio, un tabernacolo in onore della Beata Vergine Maria. Il tutto, a scongiurare l'ennesima sollevazione popolare, del genere di quella verificatasi nel 1493 e

[87] Il fatto che la rappresentazione tragga la maggiore forza possibile dal connubio tra immagine e parola è all'origine del fortunatissimo filone letterario-artistico della "emblematica", inaugurato nella metà del XVI secolo dall'*Emblematum liber* del giurista milanese Andrea Alciato (1492-1550). L'autore concepì originariamente l'opera come una raccolta di epigrammi che, sulla falsariga degli *Adagia* di Erasmo da Rotterdam, riproponeva, sotto forma di massime, classiche tematiche a carattere morale. Il dato interessante è che, in principio, Alciato non pensò di fondere il testo con un apparato iconico; nelle sue intenzioni, gli epigrammi sarebbero stati di per sé sufficienti a stimolare la fantasia degli artisti. Fu, piuttosto, un tipografo tedesco, Heinrich Steiner che, impossessatosi del manoscritto in circostanze tutt'ora misteriose, ad Augusta, nel 1531, nel dare alle stampe l'opera, aggiunse, di sua iniziativa, un'immagine xilografica per ciascun epigramma. Fu un successo editoriale incredibile. Tant'è che lo stesso Alciato, dapprima irritato, riconobbe la portata, anche economica, dell'operazione e curò personalmente l'edizione successiva, quella parigina del 1534, che cristallizzò, per la prima volta, la classica struttura tripartita degli emblemi: il motto (*inscriptio*), l'immagine (*pictura*), il testo (*subscriptio*).

costata la vita al giovane Bartolomeo de Cases, che avrebbe provocato, questa sì, un'intollerabile frattura dell'*ordo civitatis*, nella sua proiezione territoriale e statuale. La scelta dell'aggettivo "intollerabile" non è casuale se ci spostiamo a considerare il secondo profilo, quello della capacità di un'icona a documentare un dato accadimento, ieri come oggi.

Come fonte documentaria, l'episodio è la fotografia di uno Stato territoriale premoderno che, nato sotto il segno della violenza e mosso ad incorporare spazi da un bisogno impagabile di perpetuare se stesso, dimostra, ormai, di saper padroneggiare quelle strategie penali "a conservazione e augumento"[88] del Dominio, già attive nei primi decenni del Quattrocento – gli Statuti fiorentini del 1409-1415 sono il documento politico-giuridico che lo attesta[89] – e, poi, perfezionate negli anni successivi. Qui, a pesare, è soprattutto la riscrittura delle giurisdizioni territoriali nell'ottica di un maggiore accentramento nel modo di concepire e di amministrare la giustizia criminale. Se ad Empoli, diversamente da quanto accaduto nel 1493 a Firenze, la sollevazione popolare contro la comunità ebraica poté essere scongiurata fu, principalmente, grazie al tempestivo ed efficace coordinamento tra il giusdicente preposto alla circoscrizione periferica empolese, il Podestà Domenico Parigi, e la magistratura fiorentina degli Otto di Guardia e Balìa, espressione della Dominante. La vicenda empolese conferma, dunque, il ruolo degli Otto come valido anello di congiunzione fra centro e periferia, e la percezione, forte, da parte dei governanti, della pena come mezzo coercitivo di controllo del territorio e della universalità dei sudditi – il bando emesso dal magistrato a protezione degli ebrei, con la minaccia del confino e della frusta, ne è una chiara dimostrazione. Conferma, altresì, l'impegno di una giustizia pubblica di apparato sempre più attenta a presidiare l'ordine costituito, a vegliare sulla sua tenuta, prevenendo e, se del caso, reprimendo secondo le modalità dell'infrazione politica, qualsiasi atto o comportamento diretto a turbarne la stabilità, inficiandone gli elementi costitutivi più intimi e trascendenti, dunque, religiosi e maiestatici. Conferma, infine, i legami, fortissimi, tra la magistratura criminale degli Otto di Guardia e Balìa e l'*élite* di famiglie ottimatizie che detengono il potere politico su Firenze e sul suo Stato in un dato momento storico. Nel 1493, il giovane ebreo spagnolo Bartolomeo de Cases viene fatto a pezzi dalla folla in tumulto e, solo da morto, subisce le

[88] F. Guicciardini, *Dialogo del reggimento di Firenze*, a cura di G.M. Anselmi, C. Varotti, Torino 1994, p. 49: "come bene si governino le cose di fuora, cioè quelle che appartengono alla conservazione e augumento del dominio".

[89] Il primo a intuire la specifica vocazione territoriale degli Statuti fiorentini del 1409-1415, anche in rapporto alle altre realtà italiane coeve, fino a definirli un corpo organico di legislazione regionale fu, all'inizio degli anni Settanta del Novecento, G. Chittolini, nell'ormai classico studio, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV-XV*, Torino 1979, pp. 292-352.

pene e i pregiudizi della giustizia pubblica perché i Medici – che la sagacia e la spregiudicatezza di Cosimo, Piero e Lorenzo aveva reso egemoni sulla città e sul Dominio – erano a un passo dal venire espulsi e, con loro, gli ebrei, colpiti nel 1495 dal bando generale savonaroliano. Nel 1518, i Medici sono, da qualche anno, tornati saldamente al potere e, in conseguenza di ciò, la comunità ebraica può godere di una maggiore protezione; una protezione alimentata, non da istanze etiche o morali, bensì da puro calcolo, sia per la specifica attività commerciale che gli ebrei erano adusi a svolgere, sia per esigenze di conservazione dello Stato nel senso che, pur di evitare fenomeni di turbamento e di indebolimento dello Stato medesimo, conviene mostrarsi più tolleranti nei confronti di un gruppo etnico e religioso diverso e minoritario.

Ma la vicenda empolese, filtrata attraverso la "ymagine della gloriosa sempre Vergine Maria et parole convenienti", mette in risalto un aspetto ulteriore del discorso che, viceversa, i due episodi precedenti adombravano soltanto. Come abbiamo visto, la realizzazione del Tabernacolo è interamente finanziata con la cifra versata forzosamente da Zaccaria di Isacco, in riparazione del suo errore. Quella di finanziare delle icone religiose attraverso pene pecuniarie inflitte agli ebrei e, più in generale ai perturbatori dell'*ordo religionis*, doveva essere una modalità assai diffusa nella giustizia praticata dal magistrato fiorentino degli Otto di Guardia e Balìa. Una costumanza che, a prima vista, potrebbe apparire quasi paradossale, ma che rispecchia, invero, una sua logica precisa, da contrappasso dantesco[90]: le offese alla confessione religiosa dominante, da intendersi come lesioni a uno degli elementi costitutivi dell'*ordo* in generale, specialmente quelle attuate nella forma del vilipendio alle icone sacre, vanno riparate, anche, con opere artistiche che ripristinino l'equilibrio violato attraverso una maggiorazione del suo significato maiestatico. Detta maggiorazione avviene combinando tre fattori: il contributo forzoso del reo – parte integrante della sua punizione –, l'immagine, l'iscrizione – quest'ultima, anche solo semplicemente, affidata ad uno stemma o emblema.

Così era accaduto, qualche anno prima, nel 1506, a tale Antonio di Francesco Fieschi di Arezzo – di nuovo, una comunità soggetta del Dominio –, reo di aver bestemmiato i nomi di Gesù Cristo e della Madonna. Nel pronunciare la loro sentenza, gli Otto lo misero davanti ad una singolare alternativa:

> Antonio di Francesco Paolo Fieschi di Arezzo sia condotto a dorso di un asino dal ministro della giustizia lungo gli spazi pubblici cittadini consuetamente adibiti a questi scopi di giustizia fino alla colonna del mercato vecchio della città dove lo stesso ministro della giustizia gli perforerà la lingua. Assicurato per la lingua perforata da una catena fissata alla suddetta colonna, dovrà rimanere in quella

[90] Cfr. Waldman, *A late work by Andrea della Robbia rediscovered*, cit., p. 18.

> posizione fino al giorno seguente. A meno che il suddetto Antonio depositerà, entro il trenta del mese corrente, presso il Monte di Pietà della città di Firenze cinquanta fiorini larghi d'oro per la costruzione e la edificazione, nella nuova Chiesa di Santa Maria degli Alberighi di Firenze, una nuova cappella con un altare e un crocefisso che dovrà essere adornato con l'insegna o, come si dice in volgare, con l'arme del nostro ufficio[91].

Non sappiamo a quale sorte andò, alla fine, incontro il Fieschi. La Chiesa di Santa Maria degli Alberighi, che il blasfemo, per evitare la perforazione della lingua alla colonna del Mercato Vecchio, avrebbe dovuto adornare, a proprie spese, con un altare e un crocefisso recante, quest'ultimo, le insegne del magistrato degli Otto, fu, infatti, distrutta per ordine del Granduca Pietro Leopoldo intorno al 1783. Quel che è certo, invece, è che si tratta – guarda caso – della stessa chiesa che, nel 1501, era stata al centro della vicenda di Antonio Giuseppe Rinaldeschi. E molto di quanto scaturito, poi, negli anni, dalla vicenda Rinaldeschi, presenta inquietanti similitudini con le altre vicende, a dimostrazione che simili modi di procedere erano la giustizia criminale praticata, all'epoca, nello Stato territoriale fiorentino.

L'affresco con il tema dell'Annunciazione imbrattato dal Rinaldeschi era custodito, al momento del fatto, in un tabernacolo situato nella piazzetta degli Alberighi. Fin da subito, l'icona era diventata oggetto di culto presso la popolazione che, addirittura, le attribuiva doti miracolose. Fu proprio per preservarla da eventuali e ulteriori occasioni di profanazione che, nel 1508, si avviò la costruzione della vicina Chiesa di Santa Maria de' Ricci, come ricaviamo dal gesuita ed erudito settecentesco Giuseppe Richa:

> Un affronto gravissimo fatto ad una Immagine della Santissima Vergine, in Firenze, è stata l'origine della Chiesa della Madonna de' Ricci, così avendo disposto l'Altissimo per viepiù accendere nel Popolo la divozione alla sua gran Madre[92].

Qualche riga sotto, dopo aver accennato alla punizione esemplare di Antonio Rinaldeschi, la nostra fonte annota:

> seguita sì strepitosa giustizia, il Popolo cominciò con gran frequenza, e divozione a concorrere intorno a quel Tabernacolo di sorte, che si meritò da Maria le dimostrazioni più amorose, e di grazie, e di miracoli, a i quali corrispondendo le offerte, e le limosine de i Fiorentini, in pochi anni con esse si poté alzare una Chiesa, cui si diede principio ne' 13. di Luglio del 1508. sulle Case di alcuni Cittadini già da noi nominati, dagli Operai eletti da tutto il corpo de' Popolani

[91] ASF, OG, 135, cc. 221v-222v (testo originale in latino).

[92] G. Richa, *Notizie Istoriche delle Chiese fiorentine divise ne' suoi quartieri*, Firenze 1759, vol. VIII, p. 249. Cfr. pure Landucci, *Diario fiorentino*, cit., p. 287: "E in questi dì [luglio 1508] si cominciò e fondamenti della Nunziata da' Ricci, che si dice Santa Maria Alberighi, quella che si cominciò da quello che gli gittò nel viso bruttura e fu inpiccato".

> della Chiesa di Santa Maria degli Alberighi [...] s'incorporarono due Chiassolini con la licenza degli Ufiziali di Torre, portati sempre a promuovere il decoro de i Luoghi Sacri; ed alle spese ancora di questo nuovo Edifizio, il Magistrato degli Otto, che aveva confiscato i redditi del giustiziato Rinaldeschi, volle pure ad esempio del Popolo, concorrere con assegnare una porzione de' beni confiscati al detto reo, per la qual cosa si vede sotto la loggia l'Arme del Magistrato, che è un Uomo a cavallo[93].

Gli Otto, dunque, destinarono una parte dei beni confiscati al Rinaldeschi per contribuire, economicamente, alla costruzione della Chiesa della Madonna de' Ricci che, una volta ultimata, avrebbe ospitato, sull'altare maggiore, l'affresco della Vergine Annunciante vilipeso. E vollero che sopra la loggia fosse scolpita l'arme dell'ufficio: quel cavaliere con sopra lo scudo le insegne del Popolo fiorentino, che abbiamo già incontrato nella parte inferiore del tabernacolo della Madonna con Bambino ad Empoli e che, forse, compariva pure sul crocefisso finanziato con la pena pecuniaria inflitta ad Antonio Fieschi. Quell'insegna è visibile, ancora oggi, sulla facciata dell'edificio[94].

Fig. n. 7. Loggia di Santa Maria de' Ricci (particolare, stemma degli Otto di Guardia).

[93] Richa, *Notizie Istoriche delle Chiese fiorentine*, cit., vol. VIII, pp. 249-251.

[94] Negli anni Quaranta del Seicento fu eretto un nuovo porticato che, tuttavia, non alterò in nulla la conformazione dell'originario portale cinquecentesco, nel cui fregio era, appunto, scolpita l'insegna degli Otto di Guardia e Balìa, assieme a quella dell'Opera di Santa Maria del Fiore, con l'inconfondibile *Agnus Dei*. Ciò avvenne per rispetto ad una legge di Cosimo I del 1571 che vietava la soppressione di stemmi ed insegne appartenenti ad edifici del Granducato. Lo dimostra un interessante documento, una supplica dei Capitani di Parte al Granduca Ferdinando II per la costruzione del nuovo loggiato, riportata in appendice allo studio di L. Botteri, *Novità sulla Madonna de' Ricci: la facciata*, in "Rivista d'arte", XXXVIII (1986), pp. 87-113, in particolare, pp. 111-112.

Con il gesto di utilizzare lo strumento punitivo della confisca – uno fra i tanti che l'ampio ventaglio del paradigma dell'infrazione politica offriva – per rendere possibile l'ampliamento di un risalente contesto sacro, violato da un atto blasfemo – ecco, di nuovo, il momento intensificatore della rappresentazione cui si è più volte accennato – e suggellarlo con la propria insegna, il magistrato criminale degli Otto di Guardia e Balìa aggiungeva un altro, decisivo, tassello al suo, lunghissimo, processo di legittimazione – corrispondente al tramonto del vecchio sistema giudiziario e all'aurora del moderno –, mettendo il suo *stylus procedendi* sommario e arbitrario al servizio dell'ordine, in questo caso, nella sua declinazione religiosa, e del convincimento religioso radicato nella popolazione[95].

******

Che fosse per presidiare l'ordine costituito e per disciplinare in maniera ordinata la moltitudine (vedi episodio di Empoli), ovvero per diffamare in eterno la memoria del malfattore che devia dall'ortodossia politica e religiosa e, al tempo stesso, per preservare ai presenti e ai posteri la memoria del gesto criminoso (vedi episodi del marrano e del Rinaldeschi), la risposta repressiva azionata dalla giustizia di apparato ha trovato nella miscela di parola e immagine una formidabile risorsa. Risorsa spendibile se non altro quale più immediato e fruibile canale di comunicazione dei governanti presso i governati sia in città che nel territorio del Dominio.

Sarebbe, pertanto, interessante, arricchire il quadro, sicuramente incompleto ma abbastanza evocativo, che si è voluto, qui, tratteggiare attorno alle tre vicende scelte con altri, significativi casi, che solo una lunga, paziente e mirata ricerca d'archivio potrebbe in futuro recuperare. Al momento possiamo dire, soltanto, genericamente, che gli Otto di Guardia e Balìa, e con loro la giustizia pubblica di apparato, continueranno a trarre legittimazione dalle immagini e dalle parole scritte, per quanto, nel Seicento e nel Settecento, queste ultime sembrerebbero prendere il sopravvento.

L'efficienza punitiva del magistrato risuona, infatti, nelle leggi di pietra affisse sulle pareti dei principali luoghi della vita pubblica fiorentina, soprattutto di edifici sacri[96]. Incastonate, sempre, all'interno di opere architettoniche di pregio artistico, quei bandi e ordini modellati a colpi di scalpello dovevano comunicare, sfruttando la visibilità universale, la percezione di un potere coercitivo che, come un novello Argo dai molteplici

[95] Come opportunamente osservato in Connell, Constable, *Sacrilege and Redemption*, cit., p. 88.

[96] Cfr. R. Ciabani (cur.), *Le leggi di pietra: bandi dei signori Otto di guardia e balìa della città di Firenze*, Firenze 1984.

occhi[97], vegliava, forte del suo arbitrio, costantemente e ubiquamente, sulla conservazione e sul buon governo della città e del Dominio.

Questo sorprendente armamentario iconografico, frammisto di immagini e parole, si dimostrerà tutt'altro che secondario nel funzionamento del penale come strumento coercitivo di governo del territorio e di orientamento ordinato e disciplinato della moltitudine lungo tutto l'arco temporale dell'Antico Regime, non solo in Toscana, ma in qualunque degli antichi Stati italiani[98]. E lo si trova, ancora, attivo per gran parte del Settecento, come dimostra una stampa del 1744 di Giuseppe Zocchi dove, alle pareti del Bargello, si intravede un malcapitato sottoposto alla punizione corporale dei tratti di corda; punizione comunemente inflitta dagli Otto a quanti trasgredissero i loro bandi e ordini (fig. 8).

Fig. n. 8. Giuseppe Zocchi, Il Palazzo del Bargello a Firenze, 1744 (immagine di pubblico dominio).

[97] Secondo la massima, "plus videtur oculis quam oculo", spesso ricorrente nei registri giudiziari degli Otto di Guardia del XVII secolo. Cfr. sul punto D. Edigati, *Gli occhi del granduca*, cit., p. 13. L'occhio, prima di essere assorbito iconologicamente dalla metafora della legge, era, notoriamente, un attributo della giustizia. Cfr. C. Ripa, *Iconologia overo descrittione di diverse imagini cavate dall'antichità, et di propria inventione*, Roma, Lepido Faeij, 1603, fol. 187.

[98] Un esempio su tutti è la colonna infame eretta a Milano nel 1630, a *damnatio memoriae* dei propagatori della peste, "hostes patriae" – il linguaggio è quello, inconfondibile, del paradigma dell'infrazione politica –, Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, e poi distrutta nel 1778 per ordine di Maria Teresa d'Austria. Una lapide con la descrizione dei fatti e dell'atroce supplizio riservato ai due rei, è oggi conservata nei musei del Castello Sforzesco. Esiste anche un'eloquente, quanto raccapricciante, incisione – non si sa se del Seicento oppure più tarda – a stampa, pubblicata nel volume, *Processo originale degli untori della peste del 1630*, Milano, co' torchi di Gaspare Truffi, 1839.

Tutto fin quando la giustizia, inorridita alla vista del boia che tiene in pugno per i capelli tre teste mozzate, ritrae lo sguardo, finalmente libero dalla benda[99] e vigile, agitando le mani, mentre in basso ai suoi piedi, giacciono strumenti repressivi – catene, seghe, martelli, etc. –, confusi a strumenti equitativi – la bilancia –, a indicare le due facce della giustizia penale di Antico Regime, rigore e clemenza, travolta dalla secolarizzazione e dalle idee illuministiche (fig. 9)[100].

Fig. n. 9. Giovanni Lapi, Antiporta a C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (immagine di pubblico dominio).

[99] Sulla benda, cfr. Sbriccoli, *La benda della giustizia*, cit.; A. Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino 2008. Sicuramente tra gli attributi iconologici della giustizia fra i più misteriosi e intriganti, segno ora di lucida imparzialità ora di cieco arbitrio, compare per la prima volta in un'incisione di Albrecht Dürer alla *Nave dei folli* di Sebastian Brant (1494) e si diffuse soprattutto nelle aree del nord Europa. La benda esprime tutta la sua forza comunicativa ancora nel XX secolo, in una poesia inclusa nell'Antologia di *Spoon River* di Edgar Lee Masters (1915), *Carl Hamblin*.

[100] Il riferimento iconografico è all'antiporta realizzata da Giovanni Lapi per C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene, edizione novissima in quattro tomi ridotta di nuovo corretta ed accresciuta coi commenti del Voltaire, confutazioni, ed altri opuscoli interessanti*, Bassano, a spese di Remondini di Venezia, 1797, tomo I. L'incisore deve aver seguito alcune istruzioni lasciate dallo stesso Beccaria in una lettera indirizzata, nel dicembre del 1764, a Giuseppe Aubert: "Schizzo di disegno dell'idea che metterei per frontespizio. Esser dovrebbe dunque un manigoldo con una mano pendente che tiene un inviluppo di corda da cui pende una taglia ed una sciabla abbassata, e coll'altra mano terrà la ciocca de' capegli due o tre teste recise e grondanti, che le presenta alla Giustizia, la quale col braccio destro teso in atto quasi di respingere il manigoldo e colla sinistra mano quasi nascondendo per orrore il suo volto dal medesimo si rivolge e guarda la sua bilancia, di cui una lance appoggiando sopra di un sasso, l'altra posa più basso sopra un fascio di varii stromenti di lavoro, come sarebbero zappe, badili, seghe e martelli pittorescamente intralciate ed avviluppate di catene con manette all'estremità". Che è, anche, un riferimento esplicito alla pena del lavoro forzato che prevale sulla pena di morte. La lettera è in C. Capra, R. Pasta, F. Pino (curr.), *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, Milano 1994, vol. IV, (Carteggio parte I: 1758-1768), pp. 83-86. Si noti che anche la Madonna col Bambino di Andrea della Robbia ad Empoli fu spostata, al tempo della campagna d'Italia di Napoleone, in questo vettore delle idee illuministiche e rivoluzionarie, dalla facciata del Palazzo pretorio al Museo della Collegiata di Sant'Andrea. Cfr. sul punto Paolucci, *Il Museo della Collegiata*, cit., p. 155.

Si chiudeva, così, un capitolo importante della storia del diritto e della giustizia penale. Ma la storia degli infiniti intrecci tra potere e forza divina della rappresentazione, quello è un capitolo che continuerà[101] e che continua tutt'oggi ad essere scritto sulle pagine della misteriosa vicenda umana.

[101] Con lo spostamento di baricentro dal giudicare al legiferare, racchiuso nel passaggio storico della Rivoluzione francese dallo Stato giurisdizionale allo Stato di diritto, sarà la legge a reclamare una sua rappresentazione iconica forte, adattando a sé segni e simboli già propri delle raffigurazioni della giustizia, su tutti, l'occhio. Cfr. sul punto Stolleis, *L'occhio della legge*, cit.